

# **BStGer CA.2025.12 vom 4. November 2025**

Bundesstrafgericht, 2025-11-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_CA.2025.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CA.2025.12)

FR: TPF CA.2025.12 du 4 novembre 2025

IT: TPF CA.2025.12 del 4 novembre 2025

## **Regeste**

Appello integrale del 23 giugno 2025 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2024.45 del 3 marzo 2025 Abuso di autorità e lesioni semplici

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Ricevibilità dell'appello

#### **E. 1.1**

abuso di autorità (art. 312 CP);

#### **E. 1.2**

lesioni semplici (art. 123 CP); reati commessi in data 30 maggio 2023 a [...]. 2. A. è condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 120.-- cadauna. La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni. 3. Le spese d'istruzione e le spese procedurali di prima istanza di complessivi CHF 1'500.-- (CHF 500.-- quali emolumenti del MPC e CHF 1'000.-- per la procedura di prima istanza) sono poste a carico di A. 4. A. è condannato al pagamento di CHF 9'300.-- in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali per la procedura di prima istanza. Per ogni altra pretesa civile B. è rinviato al competente foro civile. 5. La pretesa di A. a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) per la procedura di prima istanza è respinta. II. Spese della procedura d'appello

#### **E. 1.3**

Pacifico è che il caso in esame soggiace alla giurisdizione federale, come retta- mente esposto dalla prima Corte nel consid. 1.2, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP.

#### **E. 1.4**

La Corte d'appello, nella composizione di tre giudici, è competente per giudicare l'appello dell'imputato (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 3 lett. c, art. 38a e art. 38b della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione [LOAP; RS 173.71]).

#### **E. 1.5**

Tenuto conto di quanto precede si deve entrare nel merito dell'appello presentato dall'imputato, adempiendo questo tutti i presupposti processuali e non essendovi impedimenti a procedere.

### **E. 2**

Oggetto della procedura d'appello e potere cognitivo della Corte d'appello (divieto della reformatio in peius)

### **E. 2.1**

Per quanto concerne l'incontro sul treno l'istanza precedente ha innanzitutto preso atto del fatto che l'intervento era effettivamente giustificato da una segnalazione che indicava la presenza di una persona sospettata di spaccio. Ha tuttavia evidenziato che, sebbene la descrizione potesse effettivamente corrispondere ai connotati dell'accusatore privato, la segnalazione riguardava una sola persona e non un gruppo di ragazzi. A mente del giudice di prima cura, lo stato dei soggetti fermati, visibilmente assonnati e all'apparenza innocui, non si iscrivebbe in un quadro particolarmente allarmante come preteso dall'imputato. Le dichiarazioni dell'imputato sul comportamento dell'accusatore privato al momento dell'incontro sul treno non troverebbero riscontro nei video di sorveglianza, i quali mostrerebbero un'interazione piuttosto ordinata e una certa collaborazione da parte delle persone fermate. Nemmeno emergerebbe dai video il preteso gesto offensivo dell'accusatore privato, che secondo l'imputato si sarebbe toccato le parti intime mentre si rifiutava di fornire il proprio documento di identità. Dai video agli atti, nonostante privi di audio, non si denoterebbe nemmeno particolare tensione, ragione per cui non si potrebbe ritenere quanto riferito dall'imputato, secondo il quale ancora sul convoglio, l'accusatore privato avrebbe iniziato ad insultarlo pesantemente in spagnolo. Questione peraltro smentita anche da D. La prima Corte ha poi evidenziato che, sebbene le persone fermate non fossero sobrie – come da loro stesse dichiarato –, non si potrebbe ritenere che il loro - 9 - stato abbia compromesso la loro percezione dei fatti. Infatti, sin dalla descrizione dell'incontro avvenuto sul treno, e anche nel resoconto delle fasi successive, le dichiarazioni rese dai tre ragazzi risulterebbero sostanzialmente convergenti e coerenti e supportate da riscontri oggettivi (sentenza SK.2024.45 consid. 7.3.4).

### **E. 2.2**

Per quanto avvenuto sulla banchina del binario tre della stazione di [...], l'istanza precedente ha evidenziato che, dalle videocamere interne al vagone (cfr. registrazioni video, VehType 412\_Kamera 23) si evince che: alle ore 15:14:11 escono dal vagone l'accusatore privato e l'imputato; alle ore 15:14:18 l'imputato torna sulla soglia del vagone da solo; alle ore 15:14:28 egli esce nuovamente dal vagone; poco dopo, all'incirca alle 15:14:38, si intravede del movimento attrverso i vetri del vagone; alle ore 15.14.48 il movimento (verosimilmente la colluttazione) sembra terminare, e la verosimile posizione dell'accusatore privato è sdraiata a terra, sul perron. Poiché le dichiarazioni al soggetto di tutte le persone sentite risultano coerenti, la prima Corte ha ritenuto accertato che dopo tale fase, l'accusatore privato si è ritrovato a terra per mano del qui imputato, venendo poi ammanettato. Sulla base dei referti medici e dei video di sorveglianza, ha anche ritenuto che l'accusatore privato abbia riportato delle lesioni e perso il piercing al sopracciglio dopo l'intervento dell'imputato. Le versioni dei presenti sarebbero inoltre inequivocabilmente concordi quanto al fatto che "la messa a terra" da parte dell'imputato sarebbe intervenuta a seguito dell'affermazione "che cazzo vuoi", proferita dall'accusatore privato. Ciò sarebbe sostenuto non solo da C. e, indirettamente, dall'accusatore privato, ma anche dalle stesse dichiarazioni rese in fase istruttoria dall'imputato. La prima Corte ha quindi esaminato se l'accusatore privato è finito a terra a causa di una percossa (ovvero di una sberla a mano aperta) – come sostenuto dall'accusatore privato e dal teste C. – o di una manovra da manuale, come invece sostenuto dall'imputato. Il giudice di prime cure ha in primo luogo osservato come dalle registrazioni video risulti inequivocabile che C. si trovasse all'esterno del convoglio già diversi secondi prima dell'arrivo di D. e E. Il testimone avrebbe quindi

assistito direttamente agli eventi, ciò che renderebbe la sua deposizione significativa, trattandosi della sola persona presente al momento dei fatti oltre all'imputato e all'accusatore privato. La prima Corte ha ritenuto sincere e credibili le dichiarazioni di C. e dell'accusatore privato, mentre diversi elementi hanno indotto la Corte penale a nutrire seri dubbi sulla dinamica dell'atterramento fornita dall'imputato. Secondo l'istanza precedente, le circostanze del caso indicherebbero che l'accusatore privato avrebbe risposto in modo offensivo all'imputato, ciò che avrebbe condotto alla sua reazione impulsiva e repentina, ossia a colpirlo con una sberla a mano aperta, compatibilmente a quanto sostenuto dall'unico testimone presente. A supportare questa interpretazione vi sarebbe anche la deposizione di E., la quale, pur non essendo stata direttamente presente al momento della manovra, ha riferito di aver udito un forte rumore mentre si accingeva a lasciare la carrozza. Tale rumore sarebbe

- 10 - conciliabile con una sberla avente quale conseguenza una rovinosa caduta a terra, ma non con un contenimento al suolo mediante una manovra di chiave al gomito, la quale sarebbe finalizzata a immobilizzare la persona in modo controllato. L'istanza precedente ha dunque ritenuto che sulla banchina n. 3 della stazione di [...], l'accusatore privato è stato colpito al volto con una sberla a mano aperta dall'imputato in risposta ad un'ingiuria, per poi finire a terra e venire ammanettato (sentenza SK.2024.45 consid. 7.4.5).

### **E. 2.3**

Con riferimento al tragitto dalla banchina agli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...] la prima Corte ha invece concluso che, sulla base delle dichiarazioni concordanti e delle registrazioni video, non vi sarebbero dubbi sullo svolgimento dei fatti in tale fase, durante la quale non vi sarebbero state percosse. Ha pure evidenziato che – contrariamente a quanto sollevato dalla difesa per mettere in dubbio la credibilità del teste – nemmeno C. avrebbe riferito di violenze subite dall'accusatore privato durante il tragitto (sentenza SK.2024.45 consid. 7.5.5).

### **E. 2.4**

Infine, in merito a quanto intercorso all'interno degli uffici della Polizia dei trasporti l'istanza precedente ha innanzitutto concluso che la situazione al posto di polizia sarebbe stata piuttosto tesa. La Corte penale non si è convinta del fatto che tutto sarebbe andato per il meglio, come affermato dall'imputato. Ha infatti evidenziato che, se tutto si fosse svolto senza inciampi e in modo regolare, come preteso dall'imputato, risulterebbe difficile spiegare perché l'accusatore privato sia scoppiato in lacrime, E. abbia iperventilato e C. abbia chiesto il numero di matricola del qui imputato. Pure il fatto che ai tre sia stato chiesto se desiderassero un'ambulanza indicherebbe chiaramente che qualcosa di anomalo e grave è effettivamente accaduto. Del resto, se non fossero intercorse vicissitudini significative in occasione del fermo, nemmeno si comprenderebbe il motivo per il quale l'accusatore privato avrebbe dovuto recarsi in ospedale la sera stessa e querelare l'imputato. Inoltre, la prima Corte ha evidenziato alcuni elementi emersi nelle dichiarazioni e nei rapporti forniti dall'imputato che inficerebbero la credibilità della versione da lui resa. Secondo la prima istanza, la diagnosi e le fotografie agli atti sarebbero senz'altro compatibili con la versione resa dai fermati. In definitiva, la Corte penale ha ritenuto la versione dell'accusatore privato, confortata dalle deposizioni C. e E., nel complesso più credibile e compatibile con le risultanze emerse dagli atti rispetto a quella dell'imputato. La prima Corte ha dunque ritenuto che i fatti negli uffici della Polizia dei trasporti si siano svolti sostanzialmente come

descritti dall'accusatore privato, e meglio, che quest'ultimo, nel corso del controllo sia rimasto ammanettato per un discreto lasso di tempo e abbia subito un certo grado di coercizione e di pressione psicologica, nella forma di almeno tre percosse non violente al volto allorché portava le manette (sentenza SK.2024.45 consid. 7.6.4).

- 11 -

## **E. 2.5**

Così accertati i fatti, l'istanza precedente ha quindi ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di abuso di autorità ai sensi dell'art. 312 CP e di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 CP (sentenza SK.2024.45 consid. 8.2 e 9.2). Di conseguenza l'imputato è stato condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 150.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza SK.2024.45 consid. 10; dispositivo n. 1 e 2), così come al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.-- (sentenza SK.2024.45 consid. 12; dispositivo n. 3), nonché al pagamento di CHF 9'300.-- in favore dell'accusatore privato a titolo di partecipazione alle spese legali (sentenza SK.2024.45 consid. 13; dispositivo n. 4). 3. In questa sede la difesa ha anzitutto nuovamente sottolineato che in concreto si tratterebbe di un processo indiziario e ha fatto valere che l'istanza precedente, nel proprio apprezzamento delle prove, sarebbe erroneamente giunta al convincimento che le dichiarazioni dell'imputato non sarebbero credibili, mentre lo sarebbe la versione resa dall'accusatore privato e dai suoi amici. A tal proposito ha, in particolare, sottolineato che C. in questa sede non avrebbe raccontato esattamente quanto dichiarato in precedenza, come ad esempio per quanto concerne l'ammanettamento, in merito al quale in appello ha dichiarato che l'accusatore privato sarebbe stato ammanettato dietro, anziché davanti (CAR pag. 5.200.008-9; CAR pag. 5.100.004). Ha poi evidenziato che, per quanto concerne il racconto dell'accusatore privato e dei testimoni, non mancherebbero incongruenze, mentre le affermazioni dell'imputato – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – non sarebbero contraddittorie, si tratterebbe piuttosto di banali e inevitabili imprecisioni su dettagli, a distanza di parecchio tempo dai fatti. Le contraddizioni ritenute dalla prima Corte non sarebbero comprovate (CAR pag. 5.200.009-010). Per quanto concerne il controllo effettuato sul treno, ha sollevato che la prima istanza non avrebbe considerato per quelle che sono le immagini a disposizione. Anche se dai video – non muniti di supporto audio – non risulta che l'accusatore privato ha proferito frasi ingiuriose nei confronti dell'imputato, le immagini parlerebbero da sé, mostrando un giovane strafottente, svaccato sul sedile, intenzionato a non collaborare e che in risposta all'agente di mostrargli i documenti, si sarebbe messo una mano sui genitali in segno di sfida. Tutt'altro che marginale ai fini della valutazione della credibilità delle affermazioni dei tre controllati sarebbe poi il fatto che gli stessi fossero ubriachi, comprovato dalle fotografie degli etilometri agli atti – a differenza di quanto sostenuto dall'istanza precedente – e mai contestato dai ragazzi. Questi ultimi non sarebbero quindi stati in condizioni tali da permettere un normale controllo e avrebbero reagito in modo tutt'altro che collaborativo (CAR pag. 5.2100.011-012). Per quanto riguarda gli avvenimenti sulla banchina, la difesa ha contestato la conclusione dell'istanza precedente, secondo cui l'accusatore privato sarebbe stato colpito da uno schiaffo dall'imputato, basata unicamente sulla scorta delle dichiarazioni

- 12 - del testimone, persona tutt'altro che disinteressata e che neppure avrebbe brillato per coerenza. Le immagini video non mostrerebbero in alcun modo l'imputato colpire

l'accusatore privato. Giungere a tale conclusione sulla scorta dei soli indizi a disposizione rappresenterebbe una valutazione assolutamente scollegata dai fatti, così come accertati e andrebbe ben oltre la facoltà di interpretazione da riconoscere al giudice. A mente della difesa sarebbe unicamente possibile confermare l'avvenuto atterramento mediante manovra tecnica di immobilizzazione, con successiva applicazione delle manette, a fronte della quale il viso dell'accusatore privato avrebbe toccato terra in modo brusco, essendo egli peraltro non collaborativo e in stato di ubriachezza (CAR pag. 5.200.012-014; CAR pag. 5.100.005). La difesa ha poi contestato che la prima istanza, nel tentare di giustificare la presunta non credibilità dell'imputato, si sarebbe addirittura spinta fino a imputargli il fatto di non aver sporto denuncia per falsa testimonianza. Ha inoltre sollevato che i certificati medici agli atti non sarebbero compatibili con il fatto di avere ricevuto una sberla, e ha criticato la conclusione della prima Corte, secondo cui la mancanza di ricordi dell'accusatore privato, circa la sberla ricevuta, rappresenterebbe una prova ulteriore della sua sincerità (CAR pag. 5.200.014). Ha ribadito la necessità dell'imputato di intervenire per mettere in sicurezza l'accusatore privato (CAR pag. 5.200.015; CAR pag. 5.100.005). Con riferimento al tragitto dal binario agli uffici la difesa ha voluto rimarcare la contraddizione dell'accusatore privato, il quale in un primo momento avrebbe lasciato intendere di essere stato colpito anche in quel frangente, salvo poi rettificare versione (CAR pag. 5.200.016-017). Per quanto concerne gli avvenimenti all'interno degli uffici la difesa ha contestato le conclusioni della prima Corte non essendoci né video-registrazioni né un solo testimone, tra quelli transitati negli uffici, a supporto dei fatti imputati e della versione raccontata dall'accusatore privato e i suoi amici. Ha, anche in questa sede, ribadito che i ragazzi sarebbero spinti da vendetta per l'avvenuto controllo, così come che l'accusatore privato all'epoca dei fatti avrebbe svolto regolarmente combattimenti di arti marziali e pertanto il certificato medico potrebbe attestare altri segni non riconducibili alle asserite, e non comprovate, percosse da parte dell'imputato. Agli atti non vi sarebbero elementi tali per ritenere che vi sarebbero stati gesti di violenza. Ciò non potrebbe essere ritenuto per il solo fatto che la situazione era tesa. Le reazioni dei tre ragazzi potrebbero derivare dal loro stato manifestamente alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche. Inoltre, il fatto che i ragazzi abbiano rifiutato di far intervenire un'ambulanza non lascerebbe certamente immaginare una situazione come quella descritta dall'accusatore privato (CAR pag. 5.200.017-019; CAR pag. 5.100.005). Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti dell'istanza precedente sarebbe superficiale e semplicistica. Non vi sarebbe stato alcuno schiaffo, e non vi sarebbe il benché minimo elemento per trarre conclusioni in merito all'abuso di autorità e alle lesioni semplici. Le leggere escoriazioni rappresenterebbero semmai unicamente il risultato della manovra di ammanettamento e/o di situazioni

pregresse

- 13 - riconducibili all'attività sportiva dell'accusatore privato. Per la difesa non esisterebbe alcun rapporto di causalità tra quanto riportato nel referto medico – stilato a seguito di una visita non avvenuta immediatamente dopo il controllo – e le asserite percosse, le quali, qualora fossero state reali, avrebbero comportato ben altre conseguenze. Le conclusioni della Corte penale rappresenterebbero un evidente sconfinamento del campo dell'arbitrio così come una crassa e ingiustificata violazione del principio in dubio pro reo (CAR pag. 5.200.019-022).

### **E. 3**

Diritto applicabile In merito al diritto applicabile, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. 4 dal giudice di prime cure, secondo cui alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all'epoca dei fatti, non prevedendo più il nuovo art. 123 CP, in vigore dal 1° luglio 2023, l'attenuazione della pena per i casi poco gravi (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 4).

#### **E. 4**

Il MPC, dal canto suo, si è allineato alle conclusioni della Corte penale. Ha in particolare ribadito che la versione dell'imputato sarebbe inattendibile, non essendo supportata da alcun elemento di prova ed essendo completamente differente da quanto dichiarato dal testimone. Le circostanze di fatto da lui raccontate risulterebbero manifestamente in contrasto con la realtà (CAR pag. 5.200.026-027). A mente del MPC un dato manifestamente evidente e che mostrerebbe già l'inconsistenza delle tesi dell'imputato sarebbe il fatto che non vi è traccia degli asseriti insulti. Questi non risulterebbero infatti né dai video, né dai labiali, né dai testimoni presenti e nemmeno dal collega dell'imputato. Per quanto concerne l'incontro sul treno, la situazione sarebbe evidente dai video, dai quali si potrebbe constatare una situazione assolutamente tranquilla, non emergerebbe alcun atto di nervosismo, nessun momento di tensione (CAR pag. 5.200.027-028; CAR pag. 5.100.007). Per i fatti avvenuti sul binario il MPC ha confermato la mancata attendibilità della versione dell'imputato, secondo cui l'accusatore privato avrebbe voluto allontanarsi dal controllo. Se così fosse stato egli avrebbe infatti potuto approfittare del momento in cui è rimasto senza sorveglianza sul marciapiede. Sarebbe inoltre certo che il testimone C. ha assistito ai fatti imputati, trovandosi a poca distanza, e che – come da lui raccontato – l'imputato avrebbe colpito con una sberla l'accusatore privato a seguito della frase “che cazzo vuoi”. Il testimone sarebbe credibile e non si potrebbe dubitare delle sue dichiarazioni rese anche dinanzi a questa Corte (CAR pag. 5.200.029-031). Anche per quanto concerne i fatti avvenuti all'interno degli uffici, il MPC si è allineato con le conclusioni della prima Corte, secondo cui la versione dell'accusatore privato, confortata dalle deposizioni dei testi, sarebbe nel complesso più credibile e compatibile con le risultanze emerse dagli atti rispetto a quella dell'imputato (CAR pag. 5.200.031-032). Il MPC ha inoltre fatto valere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in concreto non si tratterebbe di un processo indiziario. Vi sarebbero le prove, le dichiarazioni del testimone sarebbero una prova, non un indizio, e in questa sede quest'ultimo avrebbe riconfermato quanto accaduto, senza, fino ad oggi, essere denunciato per falsa testimonianza. (CAR pag. 5.200.032; CAR pag. 5.100.007). Ha inoltre ribadito che i danni fisici riscontrati il medesimo giorno dei fatti – come da documentazione agli atti – non sarebbero da ricondurre ad altri motivi o attività sportive. Non sarebbe verosimile che dopo essere stato buttato al suolo da una sberla e avere cominciato a sanguinare, l'accusatore privato sia andato a casa a

- 14 - fare sport per arrecarsi dei danni autonomamente. Le lesioni riscontrate sarebbero compatibili con le sberle ricevute (CAR pag. 5.200.032-033; CAR pag. 5.100.008).

L'imputato, con il suo agire intenzionale, avrebbe pertanto abusato della sua autorità provocando lesioni personali all'accusatore privato. I presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di abuso di autorità e di lesioni semplici sarebbero adempiuti (CAR pag. 5.200.033-036).

#### **E. 5**

Anche l'accusatore privato si è allineato con le conclusioni dell'istanza precedente. Con riferimento a quanto avvenuto sul binario ha, in particolare, evidenziato che se l'accusatore privato avesse voluto consolidare la propria versione avrebbe raccontato a verbale quanto riferitogli dall'amico, e non di non ricordare nulla. Ciò deporrebbe quindi a favore della sua credibilità. Ha poi rimarcato che E. ha raccontato di avere udito un forte rumore e di avere visto l'accusatore privato a terra, ciò che sarebbe compatibile con il rumore prodotto da una sberla seguita da una caduta, ma difficilmente riconducibile a una manovra di chiave al gomito. Inoltre, C., unica persona presente al momento dei fatti, avrebbe in questa sede sostanzialmente confermato la propria versione dei fatti. Sulla questione dell'ammannimento, avrebbe molto più valore la prima testimonianza resa due mesi dopo i fatti. A distanza di più di due anni sarebbe perfettamente spiegabile non ricordarsi di tale dettaglio, rimanendo più impressa la sberla rispetto all'ammannimento. A mente dell'accusatore privato non vi sarebbe alcuna ragione per mettere in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni del testimone. Egli avrebbe assistito direttamente all'evento e riferito spontaneamente di una circostanza potenzialmente sfavorevole per l'accusatore privato, segno della sua sincerità. La sua testimonianza non sarebbe un indizio, ma una prova vera e propria. Il tasso alcolemico del testimone non sarebbe stato nemmeno così elevato da compromettere la sua percezione dei fatti. Per l'accusatore privato, la difesa non avrebbe portato alcun elemento oggettivo atto a minare la credibilità e l'attendibilità del racconto del testimone. Già solo questa testimonianza sarebbe sufficiente per confermare che l'accusatore privato è stato colpito a mano aperta dall'imputato. A ciò si aggiungerebbero poi i racconti contraddittori e incongruenti dell'imputato (CAR pag. 5.200.038-041; CAR pag. 5.100.008). Anche per gli avvenimenti negli uffici di polizia l'accusatore privato ha fatto valere che la sua versione dei fatti, corroborata dalle dichiarazioni di C., e indirettamente anche di E., sarebbe più attendibile rispetto a quella fornita dall'imputato. Non vi sarebbe ragione alcuna per dubitare della veridicità delle dichiarazioni fornite dai tre ragazzi. La loro narrazione dei fatti – contrariamente a quella dell'imputato – sarebbe dettagliata, congruente e perfettamente logica. Essi non avrebbero ingigantito le proprie dichiarazioni per aggravare la posizione dell'imputato e nemmeno avrebbero coinvolto l'altro agente. A mente dell'accusatore privato, le lesioni riscontrate in pronto soccorso la sera stessa dei fatti sarebbero poi perfettamente compatibili con le sberle tirategli dall'imputato e la conseguente caduta al suolo. Le

- 15 - spiegazioni alternative e fantasiose della difesa non potrebbero essere seriamente prese in considerazione (CAR pag. 5.200.041-044). L'agire dell'imputato adempirebbe perfettamente le condizioni oggettive e soggettive dei reati di abuso di autorità e di lesioni semplici (CAR pag. 5.2000.045).

## **E. 6**

dicembre 2010 consid. 1.1). Nell'ambito del principio di libera valutazione delle prove, non vi è inoltre alcun ostacolo a considerare solo una parte delle dichiarazioni di un testimone o di una vittima ritenuti globalmente credibili (DTF 120 Ia 31 consid. 3; sentenza del tribunale federale TF 6B\_614/2012 del 15 febbraio 2013 consid. 3.2.5).

### **E. 6.1**

Al fine di stabilire il complesso di fatti giuridicamente rilevante, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CPP (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b).

Le autorità penali – le quali, in virtù del principio inquisitorio (art. 6 cpv. 1 CPP), appurano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo sia al reato sia all'imputato (sentenza del TF 6B\_130/2012 del 22 ottobre 2012 consid. 3.3.) – si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza per l'accertamento della verità (art. 139 cpv. 1 CPP).

### **E. 6.1.1**

Il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; JOSITSCH/SCHMID, *Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar*, 4a ed. 2023, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, *Commentaire romand*, 2a ed. 2019, n. 27 segg. ad art. 10 CPP; BERNASCONI, *Codice svizzero di procedura penale, Commentario*, 2010, n. 15 seg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti, di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (sentenze del TF 6B\_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B\_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1-4; 6B\_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; JOSITSCH/SCHMID, *op. cit.*, n. 5 ad art. 10 CPP; BERNASCONI, *op. cit.*, n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ed. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva di un determinato mezzo di prova (TOPHINKE, *Basler Kommentar*, 3a ed. 2023, n. 58 ad art. 10 CPP; JOSITSCH/SCHMID, *op. cit.*, n. 5 ad art. 10 CPP).

- 16 -

### **E. 6.1.2**

Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del TF 6B\_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del TF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). Esso valuta liberamente la sincerità delle dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) e può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell'imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 25 marzo 2024, consid. II, 3.1.2). La libera valutazione delle prove implica ad esempio che, in caso di versioni contraddittorie (“la mia parola contro la tua”) oppure di versioni successive rese dall'imputato, il giudice può determinare quale sia la versione più credibile (VERNIORY, *op. cit.*, n. 34 ad art. 10 CPP). Spetta infatti al tribunale formarsi un convincimento personale basato sugli elementi pertinenti del dossier e sulla credibilità dei protagonisti, verificando se le dichiarazioni sono comprensibili, coerenti, degne di fede e compatibili con gli altri mezzi di

prova agli atti (sentenze del TF 6B\_236/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.5.2; 6S.257/2005 del 9 novembre 2005 consid. 1.1). Anche l'esperienza comune della vita può contribuire alla convinzione del giudice, e i fatti appresi da questa esperienza non devono essere dimostrati con prove contenute nel fascicolo (sentenza del TF 6B\_860/2010 del

### **E. 6.1.3**

Se i fatti possono essere accertati solamente sulla scorta delle opposte dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte (costellazione efficacemente riassunta dal termine tedesco "Aussage gegen Aussage") il giudice deve esaminare la credibilità dei dichiaranti e l'attendibilità delle loro dichiarazioni. All'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni va dato maggior peso, mentre la credibilità dei dichiaranti ha solo funzione ausiliaria siccome un tale esame è necessario esclusivamente se i dubbi sollevati possono influire anche sulla valutazione concreta delle prove, ossia sulla credibilità delle dichiarazioni concrete e giuridicamente rilevanti (DTF 147 IV 534 consid. 2.3.3 seg. e 2.5.2). Le dichiarazioni concrete devono essere esaminate mediante un'analisi metodica del loro contenuto (presenza di criteri di realtà, assenza di segnali di fantasia), al fine di stabilire se le informazioni relative a un determinato evento derivino da un'esperienza effettiva della persona interrogata (DTF 147 IV 534 consid. 2.3.3; 133 I 33 consid. 4.3). Per accertare l'attendibilità di una dichiarazione, il giudice parte dall'assunto che la stessa non

- 17 - sia fondata sulla realtà. Egli valuta quindi gli indizi atti a comprovare la veridicità della ricostruzione e, viceversa, gli eventuali segnali indicanti che la stessa sia frutto d'immaginazione. Laddove gli indizi di veridicità rendono insostenibile l'ipotesi che la dichiarazione sia falsa, si conclude che l'affermazione corrisponde a un'esperienza reale ed è vera (sentenze del TF 6B\_1020/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 2.3.2; 6B\_760/2016 del 29 giugno 2017 consid. 4.2; DTF 133 I 33 consid. 4.3). L'atto di affermare il falso costituisce un'attività cognitiva significativamente più complessa della ricostruzione di eventi realmente vissuti, ragione per cui le caratteristiche delle due attività sono qualitativamente distinguibili. Una dichiarazione veritiera è in genere logicamente coerente e costante nel tempo, mentre una dichiarazione falsa presenta contraddizioni e difetti logici (LU-DEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in: LUDEWIG/BAUMER/TAVOR [edit.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, 2017, pag. 46 segg.). Mentre chi dichiara il falso esaspera di norma la propria ricostruzione degli eventi, chi descrive situazioni realmente vissute le presenta in modo più sfumato e meno parziale, riportando ad esempio anche elementi in difesa della controparte (LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, op. cit., pag. 51).

### **E. 6.1.4**

Giusta l'art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e

oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).

## **E. 6.2**

Nella fattispecie in esame la versione dell'accusatore privato differisce da quella dell'imputato. Per accertare i fatti il giudice di prime cure ha quindi, come detto, esaminato le varie fasi degli accadimenti. In questa sede è in particolare ancora controverso quanto accaduto sulla banchina del binario tre della stazione di [...] e negli uffici della Polizia dei trasporti. Di rilevanza per contestualizzare gli avvenimenti è tuttavia pure il momento dell'incontro sul treno.

## **E. 6.3**

Per quanto concerne l'incontro sul treno agli atti vi sono le dichiarazioni delle persone presenti, e meglio i due agenti, l'accusatore privato e i due amici, così come i rapporti dei due agenti e i filmati video del treno.

- 18 -

### **E. 6.3.1**

Dai filmati video del treno si vedono dapprima i tre ragazzi che dormono e in seguito gli agenti che li avvicinano e svegliano (VehType 412\_Kamera 22, 15:10:06 – 15:13:10; VehType 412\_Kamera 24, 15:10:00-15:12:44). Si vede l'imputato sollecitare l'accusatore privato e quest'ultimo allargare le braccia (VehType 412\_Kamera 22, 15:13:10 ss.). Si nota poi C. consegnare il documento all'agente (VehType 412\_Kamera 22, 15:13:17; VehType 412\_Kamera 24, 15:12:55), mentre gli altri due non sono particolarmente reattivi. In seguito, si vedono i tre ragazzi prepararsi per scendere dal treno (VehType 412\_Kamera 22, 15:13:27-15:14:09; VehType 412\_Kamera 24, 15:13:07-15:13:40).

### **E. 6.3.2**

Nei rapporti di segnalazione del 31 maggio 2023 e del 1° giugno 2023 l'agente D. e l'imputato hanno descritto gli eventi del 30 maggio 2023. Con riferimento all'incontro in treno, entrambi hanno riferito della segnalazione di una persona a bordo del treno che giungeva da Lugano intenta a spacciare, e che l'unica informazione di cui disponevano in merito allo spacciatore era che indossava un cappellino e che si trovava in prima classe. Entrambi hanno indicato che l'accusatore privato rientrava nella descrizione menzionata, e che i ragazzi davano il sospetto di aver fatto uso di stupefacenti, motivo per cui decidevano di procedere di controllarli. I due agenti hanno riportato che su loro richiesta C. consegnava il proprio documento, mentre l'accusatore privato avrebbe risposto con fare altezioso di cercarselo loro. Per questa ragione, per evitare perturbamenti alla linea ferroviaria, i ragazzi venivano invitati a scendere dal treno e seguirli negli uffici per eseguire dei controlli. D. si sarebbe occupato di C. e E., mentre l'imputato dell'accusatore privato (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.4-6; MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.7-9). D. ha inoltre in particolare indicato che "Il collega allora accompagnava fuori B. il quale iniziava ad insultarlo" e che nel momento in cui è uscito dal treno con la ragazza il collega l'avrebbe informato che l'accusatore privato avrebbe cercato di sottrarsi al controllo; pertanto, lo avrebbe aiutato a far alzare in piedi quest'ultimo che era al suolo, per portare i ragazzi presso gli uffici. Mentre aiutava il collega, lo stesso gli avrebbe fatto notare un'escoriazione del labbro sul lato sinistro dell'accusatore privato (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.7-9). Nel rapporto dei fatti del 3 luglio 2023 l'imputato ha descritto l'incontro in treno nei me-

desimi termini (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.1 seg.).

### **E. 6.3.3**

Sentito in qualità di testimone, l'agente D. ha dichiarato di essere salito sul treno con il collega avendo visto la persona con il cappellino, che corrispondeva alla descrizione della segnalazione dello spacciatore. Avrebbero quindi cercato di svegliare i tre ragazzi che dormivano, provando più volte, chiamandoli, alzando un po' la voce e scuotendoli piano. Una volta svegliati gli avrebbero chiesto i documenti di legittimazione. C. gli avrebbe fornito un documento, E. non avrebbe consegnato alcun documento, mentre l'accusatore privato avrebbe iniziato a rispondere con un atteggiamento strafottente nei confronti del collega. Ad un certo

- 19 - punto si sarebbe tastato i pantaloni e, rivolto all'imputato, avrebbe detto "prendi-telo da solo". A quel punto lui e il collega avrebbero deciso di portarli in ufficio per un controllo. Essendo i ragazzi un po' rallentati nei movimenti li avrebbero aiutati a portare fuori i bagagli. Il testimone ha poi dichiarato di non avere sentito offese o ingiurie da parte dell'accusatore privato (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.5-7).

### **E. 6.3.4**

Entrambi gli amici, anche essi sentiti in qualità di testimoni, hanno dichiarato che stavano rientrando in treno da Malpensa, dopo un finesettimana all'estero, di essersi addormentati in treno e di essere stati svegliati a [...] dai due agenti, i quali si sarebbero rivolti a loro in tono aggressivo. Entrambi hanno confermato di avere bevuto delle birre (MPC 12.1-2023.08.16-1.4 e 8; MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.3-4 e 7). C. ha dichiarato che l'imputato era quello più aggressivo e ha riferito di avere subito consegnato il suo documento quando richiesto (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.4 e 9). E. ha invece spiegato di avere impiegato un po' di tempo per capire cosa volessero gli agenti essendosi appena svegliata e parlando gli agenti italiano. Ha anche dichiarato che l'atteggiamento dell'accusatore privato era simile al suo, si erano svegliati confusi trovandosi i poliziotti davanti e avrebbe impiegato un po' di tempo per capire cosa volessero. Egli non avrebbe avuto un atteggiamento rude o aggressivo (MPC 12.1-2023.08.16-1.4 e 7). In questa sede C. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. In particolare, richiesto in merito ai termini in cui l'accusatore privato si sarebbe rivolto agli agenti, ha dichiarato "[...] Se la domanda è se ha avuto una reazione forte, non l'ha avuta. Stavamo cercando di capire la situazione, dove ci trovavamo e cosa stava succedendo", così come che si erano appena svegliati ed erano un po' nervosi avendo davanti la polizia (CAR pag. 5.302.003-004).

### **E. 6.3.5**

L'accusatore privato ha raccontato che quel pomeriggio stava rientrando dall'aeroporto di Milano Malpensa – con i due amici C. e E. – dopo un finesettimana a Mallorca, con l'intenzione di raggiungere il proprio domicilio a U. I tre si sarebbero però addormentati e arrivati alla stazione FFS di [...], due agenti li avrebbero svegliati e invitati a scendere dal treno. Egli ha negato di avere in qualche maniera provocato la reazione degli agenti, dichiarando piuttosto di avere subito preso la valigia con l'intenzione di tornare a Lugano. L'accusatore privato ha ammesso di aver bevuto delle birre durante il viaggio: una all'aeroporto di Mallorca, due in aereo e una all'aeroporto di Malpensa (MPC pag. 5-2023.06.12-1.13 e 17).

### **E. 6.3.6**

Nel primo interrogatorio l'imputato ha, dal canto suo, dichiarato che una volta entrati nel convoglio avrebbero notato le tre persone che dormivano, le quali erano visibilmente sotto l'influsso di alcol, l'avrebbe notato dall'odore. Egli e il collega avrebbero quindi cercato di svegliare i tre ragazzi, non riuscendoci subito in quanto dormivano profondamente. Dovendo il treno ripartire, avrebbero quindi detto loro "forza ragazzi, scendere, avete un documento?" e l'accusatore privato

- 20 - gli avrebbe risposto "ma vaffanculo" e l'avrebbe riempito di insulti. L'imputato ha poi affermato che il collega si sarebbe occupato dei due amici, mentre lui dell'accusatore privato. Avrebbe quindi preso i suoi bagagli e portati sul marciapiede e sarebbe poi tornato dall'accusatore privato. Ha pure precisato che l'accusatore privato barcollava (MPC pag. 13.1-2023.08.23-1.7). Dinanzi alla prima istanza ha sostanzialmente confermato tali dichiarazioni, riferendo in particolare che dopo avere chiesto ai ragazzi i documenti, l'accusatore privato gli avrebbe risposto di cercarselo da solo, toccandosi in mezzo alle gambe (TPF pag. 3.731.009 seg.). Anche in questa sede l'imputato ha essenzialmente ribadito la propria versione, ribadendo che l'accusatore privato lo avrebbe insultato. Confrontato con le dichiarazioni del suo collega – il quale ha affermato di non avere sentito offese o ingiurie – ha risposto che l'accusatore privato non urlava, borbottava insulti, ed essendo il collega concentrato sugli altri due ragazzi, ed essendoci tanto rumore su un treno in stazione alle 15:00 con le porte aperte, potrebbe essere che il collega non abbia sentito gli insulti (CAR pag. 5.302.005-006).

### **E. 6.3.7**

Vero è che – come sollevato dall'imputato – i filmati agli atti non sono muniti di audio. Tuttavia, se quanto asserito dall'imputato corrispondesse al vero e l'accusatore privato fosse stato alterato e si fosse rivolto in modo offensivo all'agente, dai video dovrebbe quantomeno emergere l'accusatore privato rivolgere la parola all'imputato nonché una sua alterazione. Ciò non risulta tuttavia essere il caso. L'accusatore privato non risulta mai neanche rivolgere lo sguardo all'imputato. Lo si nota unicamente a un certo punto allargare le braccia, dopo un solleccito da parte dell'imputato. Dalle gestualità la situazione non sembra però alterata, sembra anzi tutto piuttosto tranquillo con i tre ragazzi assennati e rallentati. Dai video si vedono gli agenti svegliare i ragazzi, i quali appaiono molto assennati e lenti nelle reazioni. Uno di loro (C.) consegna il documento a un agente, mentre gli altri non sembrano particolarmente reattivi. In seguito, con molta calma si preparano, si alzano, prendono le loro borse e scendono dal treno. Come rettamente evidenziato anche dall'accusatore privato, dai filmati agli atti non emerge nemmeno che i tre ragazzi sarebbero stati visibilmente alterati dall'alcol. Come detto, questi risultano piuttosto dormire profondamente e avere poi una reazione rallentata quando svegliati dagli agenti. Nemmeno risulta che l'accusatore privato sia sceso dal treno barcollando, come sostenuto dall'imputato. Egli appare infatti uscire dal treno camminando normalmente. Si sottolinea pure che – contrariamente a quanto sostiene la difesa – agli atti non vi è effettivamente alcuna documentazione a comprova del risultato dei test etilometrici indicati nei rapporti re-dati dagli agenti. Anche per questa Corte, inoltre, l'asserito gesto dell'accusatore privato di toccarsi le parti intime dicendo all'imputato di prendersi da solo il documento – sollevato dalla difesa a comprova dell'atteggiamento scontroso dell'accusatore privato –

- 21 - non emerge dai video nei termini raccontati dall'imputato. Dai video agli atti si vede infatti unicamente l'accusatore privato mettersi a un certo punto le mani sui pantaloni (VehType 412\_Kamera 22, 15:13:15), ma tale gesto non appare come provocatorio.

L'accusatore privato infatti nemmeno risulta rivolgere lo sguardo all'imputato e men che meno rivolgergli la parola. Nel verbale di confronto l'accusatore privato ha a tal proposito affermato che si stava tirando su i pantaloni (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.17). Da evidenziare è poi che l'imputato ne ha riferito unicamente nel corso dell'interrogatorio dinnanzi alla prima istanza (TPF pag. 3.731.009-010). Nei rapporti di segnalazione e dei fatti, estesi dopo i fatti, e nel primo interrogatorio così come in quello di confronto, non è invece stata fatta menzione alcuna di tale gesto. Se fosse effettivamente stato un gesto così offensivo e provocatorio, come asserito, mal si comprende come mai non sia stato indicato in precedenza. La versione dell'imputato, secondo cui l'accusatore privato già sul treno l'avrebbe verbalmente insultato, è poi anche smentita dal suo collega, presente sul treno, il quale ha testimoniato – in contraddizione con quanto scritto nel rapporto del 31 maggio 2023 – di non avere sentito alcun insulto (MPC pag.12.3-2023.09.19- 1.7). La giustificazione apportata dall'imputato in questa sede, e meglio che vi sarebbe stato tanto rumore alle 15:00 sul treno in stazione con le porte aperte e che quindi il collega potrebbe non avere sentito, risulta poco plausibile. Come evidenziato anche dal MPC (CAR pag. 5.100.007), dai filmati del treno si nota infatti che al momento del fermo i tre ragazzi erano i soli presenti nel vagone, erano seduti vicini nel medesimo scompartimento e non si trovavano nell'immediata vicinanza della porta. Quandanche le porte del treno fossero state aperte, risulta poco verosimile che il rumore fosse tale da impedire al collega – nelle immediate vicinanze – di sentire gli asseriti insulti dall'accusatore privato, anche se borbottati. Considerate le circostanze in cui si trovavano, qualora vi fossero realmente stati degli insulti, anche se borbottati, qualcuno li avrebbe senz'altro sentiti. Ciò non è però il caso. Alla luce di quanto precede, la versione dei fatti in merito all'incontro sul treno così come raccontata dall'imputato non risulta attendibile e non trova alcun riscontro negli atti.

#### **E. 6.4**

Con riferimento a quanto accaduto sulla banchina della stazione di [...], oltre alle dichiarazioni delle parti e le testimonianze degli amici e dell'altro agente, agli atti vi sono i rapporti dei due agenti, così come pure i filmanti video del treno, da cui si intravedono dei movimenti.

##### **E. 6.4.1**

Dai filmati video del treno agli atti si vedono innanzitutto l'imputato e l'accusatore privato uscire dal treno (VehType 412\_Kamera 23, 15:14:11; VehType - 22 - 412\_Kamera 24, 15:13:44), l'imputato torna poi per un momento sul treno (VehType 412\_Kamera 23, 15:14:18; VehType 412\_Kamera 24, 15:13:52-55), uscendo definitivamente sul binario quando anche C. era già sceso (VehType 412\_Kamera 23, 15:14:19 e 15:14:28; VehType 412\_Kamera 24, 15:14:04). Dopodiché si vedono anche E. e D. scendere dal treno (VehType 412\_Kamera 23, 15:14:44; VehType 412\_Kamera 24, 15:14:18). Dalla porta rispettivamente dal riflesso sui finestrini si vede poi del movimento e l'accusatore privato sembra trovarsi a terra, con l'imputato sopra di lui (VehType 412\_Kamera 23, 15:14:45 e 15:15:10; VehType 412\_Kamera 22, 15:14:18 ss. e 15:15:45-15:16:02; VehType 412\_Kamera 24, 15:14:21-41), così come che l'accusatore privato viene infine fatto alzare in piedi (VehType 412\_Kamera 23, 15:15:12 ss.). Le telecamere della stazione non riprendono i binari, non vi è quindi alcun filmato in merito a quanto accaduto sul binario della stazione. Dalle riprese video della stazione di [...] si vede unicamente l'accusatore privato arrivare agli uffici insieme all'imputato, con il primo

ammanettato con le mani davanti (video Sbarra 15:18:10; video Citofono Portico 15:18:14). In seguito, arriva anche il collega con gli altri due ragazzi (video Sbarra 15:18:28-48; video Citofono Portico 15:18:42- 15:19:06).

#### **E. 6.4.2**

Nel rapporto di segnalazione del 1° giugno 2023 l'imputato ha indicato che sul marciapiede avrebbe nuovamente chiesto all'accusatore privato il documento d'identità, e quest'ultimo gli avrebbe risposto "che cazzo vuoi da me" e altri insulti in lingua spagnola. L'accusatore privato avrebbe a quel punto tentato di sottrarsi al controllo facendo dei passi in direzione opposta a quella in cui gli era stato detto di stare. L'imputato l'avrebbe verbalmente richiamato all'ordine ed eseguito una posizione di accompagnamento per tenerlo a sé. L'accusatore privato con fare aggressivo si sarebbe avvicinato al suo volto, muso contro muso, cominciando a inveire contro la sua persona con tono molto elevato. A quel momento, sentendo che tentava di sottrarsi alla presa di accompagnamento e vista la pericolosità del luogo, avrebbe deciso per mezzo di una chiave al gomito di accompagnarlo al suolo. Nel fare ciò l'accusatore privato avrebbe battuto la parte sinistra del volto al suolo causandosi un'escoriazione al labbro. Nonostante le intenzioni, l'accusatore privato si sarebbe poi chiuso in sé stesso portando le mani al petto, ragion per cui l'imputato – per evitare altre possibili lesioni – decideva di applicare le manette frontalmente. A quel punto sarebbe arrivato il collega in suo supporto, aiutandolo a sollevare da terra l'accusatore privato. Ha inoltre precisato che durante questa fase C. sarebbe restato dove gli era stato chiesto (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.4-6). Nel rapporto dei fatti del 3 luglio 2023 l'imputato ha sostanzialmente ribadito gli avvenimenti summenzionati, indicando in particolare che "La persona si rifiutava

- 23 - di seguirci per poter procedere ai nostri controlli di rito e si impuntava a non voler lasciare il luogo. Per questo motivo mi vedevo costretto, per mezzo di una chiave al gomito, a metterlo al suolo onde poter applicargli le manette. [...] Durante la fase di applicazione delle manette, i rubricati C. e E. si trovavano a bordo del treno con il collega, intento a gestirli in quanto decisamente più collaborativi." (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.1-2). L'agente D. nel proprio rapporto ha unicamente indicato che "Nel momento in cui uscivo dal treno con la ragazza il collega mi informava che B. aveva cercato di sottrarsi al controllo. Pertanto lo aiutavo ad alzare in piedi il personaggio in quel momento al suolo [...]." (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.7).

#### **E. 6.4.3**

Nel proprio interrogatorio, D. ha a tal proposito dichiarato che una volta sceso dal treno avrebbe visto l'imputato a terra con l'accusatore privato, con il primo sopra il secondo. Non avrebbe visto null'altro, solo questa scena. Avrebbe chiesto al collega cosa fosse successo, il quale gli avrebbe riferito che l'accusatore privato aveva cercato di scappare. Egli sarebbe quindi andato ad aiutarlo. Il testimone ha inoltre, in un primo momento, affermato che C. sarebbe sceso con lui dal treno, circa trenta secondi dopo l'accusatore privato e l'imputato, salvo poi dichiarare che magari C. si trovava davanti a lui. Il teste ha poi riferito che il collega avrebbe applicato le manette davanti all'accusatore privato e che gli avrebbe fatto notare che quest'ultimo aveva un'escoriazione sul labbro/guancia a sinistra (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.6-7 e 10).

#### **E. 6.4.4**

E. ha affermato di avere udito un forte rumore e avere visto l'amico a terra con la faccia rivolta a terra. Un poliziotto sarebbe stato sopra di lui e gli avrebbe messo le manette. Avrebbe sentito il rumore di un corpo che cadeva a terra, quanto era sulla porta del treno mentre stava scendendo (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.4 e 6). La teste non ha potuto riferire in merito a cosa sia avvenuto tra l'accusatore privato e l'imputato una volta scesi dal treno, essendo loro usciti prima ed essendo l'amico già a terra quando lei è scesa (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.4 e 8)

#### **E. 6.4.5**

C. ha dichiarato di avere assistito alla scena sulla banchina della stazione. A suo dire l'accusatore privato stava cercando nello zaino il documento da mostrare all'agente. Essendosi appena svegliati non sarebbero stati ancora completamente svegli. A fronte dei solleciti dell'imputato l'accusatore privato gli avrebbe risposto male dicendogli "che cazzo vuoi?"; a quel punto l'imputato avrebbe colpito il volto dell'accusatore privato con la mano aperta e quest'ultimo sarebbe caduto a terra. Il testimone – che si sarebbe trovato a circa un metro, un metro e mezzo di distanza – avrebbe quindi alzato le mani per mostrare che non aveva intenzione di fare nulla. Sarebbe poi giunto il collega D. a cui egli avrebbe anche mostrato le mani alzate. Il testimone ha poi riferito che l'imputato avrebbe

- 24 - ammanettato l'accusatore privato con le braccia davanti, quando quest'ultimo si trovava a terra. L'imputato avrebbe in seguito alzato l'accusatore privato e si sarebbero recati tutti verso gli uffici della polizia (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.4). In questa sede, C. ha, in particolare, dichiarato di non avere visto l'accusatore privato cercare di allontanarsi dal controllo di Polizia, né di avere sentito insulti di tipo personale rivolti all'imputato. Ha affermato di avere visto l'accusatore privato essere colpito e buttato a terra, e che sarebbe possibile che egli avrebbe in seguito perso i sensi. In un primo momento l'accusatore privato avrebbe parlato con l'imputato, il quale gli avrebbe chiesto il documento in maniera insistente e provocativa. L'accusatore privato "[...] ha detto "cosa vuoi", magari con un tono più elevato, ma non c'era un insulto" e l'imputato l'avrebbe quindi colpito con una sberla a mano aperta, colpo che lo avrebbe mandato a terra e in seguito l'avrebbe ammanettato. Secondo una sua valutazione, la dichiarata perdita dei sensi dell'accusatore privato sarebbe avvenuta dopo tale colpo (CAR pag. 5.302.004-005). Richiesto in merito all'ammanettamento, il testimone ha dichiarato che l'accusatore privato avrebbe avuto le manette dietro (CAR pag. 5.302.005). A domanda del MPC se, sul binario, l'accusatore privato avrebbe detto una frase offensiva nei confronti dell'imputato, che ha poi causato il colpo, il teste ha affermato "Sì, mi ricordo che è stata una risposta che ha dato nella ricerca del documento "che cazzo vuoi?". Prima non l'ho detto, perché non lo considero come un insulto. È una parolaccia evidentemente. Direi che questo è stato proprio quello che ha scatenato la reazione dell'agente [...]" (MPC pag. 5.302.007). Ha infine risposto di ritenerla la causa scatenante vista la tempistica (CAR pag. 5.302.009).

#### **E. 6.4.6**

L'accusatore privato, sin dal primo verbale d'interrogatorio, ha dichiarato di non ricordare per quale motivo, appena sceso dal treno, avrebbe perso i sensi e di essersi svegliato subito dopo ammanettato. Gli amici – in particolare C. – gli avrebbe riferito che uno degli agenti gli avrebbe tirato una sberla forte, la quale l'avrebbe fatto cadere a terra, ma di non ricordarsi della sberla. A fronte di ciò gli sarebbero cadute anche le cuffiette per la musica e l'orecchino. C. gli avrebbe detto che l'agente chiedeva insistentemente i documenti e lui gli

avrebbe risposto “che cazzo vuoi?”, motivo che avrebbe portato l’agente a dargli una sberla (MPC pag. 5-2023.06.12-1.13 e 16). Tale versione è stata confermata dall’accusatore privato anche nel corso del verbale di confronto del 27 ottobre 2023. In quell’occasione egli ha dichiarato di non sapere esattamente il motivo della sua mancanza di ricordi, ipotizzando che, avendolo la forza del colpo infertogli fatto cadere a terra, ciò avrebbe potuto anche causargli un vuoto di memoria. Ha pure affermato di non poter dire con certezza se avesse cercato di allontanarsi dal luogo o di andarsene, ma di ritenere improbabile tale eventualità (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.-1.9).

- 25 -

#### **E. 6.4.7**

Nel proprio interrogatorio del 23 agosto 2023 l’imputato ha dichiarato che quando era sul marciapiede con l’accusatore privato, quest’ultimo avrebbe continuato a insultarlo in lingua spagnola. L’accusatore privato avrebbe cercato di allontanarsi dal controllo di polizia in corso, sarebbe stato visibilmente ubriaco e arrabbiato. In quel frangente avrebbe violato la sfera intima dell’imputato, avvicinandosi alla sua faccia e dicendogli “che cazzo vuoi”. L’imputato l’avrebbe quindi ripreso con la posizione di accompagnamento e l’accusatore privato avrebbe nuovamente cercato di allontanarsi. L’imputato gli avrebbe detto che non era necessario e che avrebbe dovuto seguirlo negli uffici dove l’avrebbero controllato. Ha poi affermato che “Per la sua sicurezza e per la sicurezza mia, del mio collega e delle altre persone presenti, lo mettevo a terra eseguendo la tecnica della chiave al gomito che è presente sul manuale ISP.” Eseguendo tale manovra l’accusatore privato sarebbe caduto, colpendo il suolo con il lato sinistro del corpo e del volto. A terra si sarebbe rigirato e l’imputato sarebbe riuscito ad applicare le manette, mettendole davanti. L’imputato ha negato di avere tirato una sberla all’accusatore privato. Ha dichiarato di essere stato da solo con l’accusatore privato sul marciapiede, e che il collega sarebbe sceso dopo di lui con le altre due persone, e lo avrebbe poi aiutato a far alzare l’accusatore privato. Dalle dichiarazioni dell’imputato emerge poi che egli avrebbe avvertito l’accusatore privato delle conseguenze in caso di mancata collaborazione, gli avrebbe detto che se non avesse collaborato avrebbe utilizzato altri mezzi (MPC pag. 13.1-2023.08.23.-1.8-10). Nel verbale di confronto del 27 ottobre 2023 l’imputato si è riconfermato nelle proprie dichiarazioni (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1). Confrontato con le deposizioni di C. in merito agli eventi sulla banchina egli ha, in particolare, affermato “[...] lo ero da solo con l’accusatore privato, sul marciapiede. [...]” (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.12). Nell’interrogatorio dinnanzi all’istanza precedente l’imputato ha sostanzialmente confermato tale versione (TPF pag. 3.731.011-018). Richiesto in merito all’ordine in cui sono scesi dal treno, ha indicato di essere sceso lui per primo con l’accusatore privato, in seguito sarebbe arrivato C. e, in un terzo momento, il collega con la ragazza. Ha poi in particolare dichiarato che l’accusatore privato continuava a insultarlo, avvicinandosi prima a lui e cercando in un secondo momento di allontanarsi. In quel momento, l’avrebbe quindi preso per il braccio intimandogli di rimanere nel punto indicato, dovendo continuare il controllo e non essendo la situazione delle più sicure. Si trovavano sul marciapiede del binario, dove comunque circolavano i treni. A mente dell’imputato, in quel momento e in quel luogo, una persona sotto l’effetto dell’alcool sarebbe un pericolo per sé stessa. Egli ha pure affermato che, nonostante l’indicazione di rimanere fermo, l’accusatore privato continuava a insultarlo, avvicinandosi molto a lui. L’ultima frase proferita dall’accusatore privato sarebbe stata “che cazzo vuoi da me”, dopodiché, avendo l’accusatore privato tentato di eludere il

controllo e andarsene, l'imputato

- 26 - l'avrebbe messo a terra eseguendo una chiave al gomito. Posto dinnanzi alla contraddizione tra le sue dichiarazioni nell'interrogatorio del 23 agosto 2023 e quanto invece scritto nel rapporto del 3 luglio 2023 – dichiarando una volta che l'accusatore privato “cercava di allontanarsi dal controllo” e l'altra che “si rifiutava di seguirci” – l'imputato ha risposto “Chiedo scusa per l'italiano, ma intendo la stessa cosa, dicendo due cose diverse. Alla fine, lui cercava di eludere il controllo” (TPF pag. 3.731.011 segg.). L'imputato ha poi affermato di ritenere in quel frangente la manovra effettuata l'unica possibile, questa sarebbe stata a suo avviso proporzionale e legale (TPF pag. 3.731.015). Anche in questa sede l'imputato ha essenzialmente riconfermato le precedenti dichiarazioni (CAR pag. 5.301.001-013). Ha in particolare indicato che, nel momento in cui l'accusatore privato ha pronunciato la famosa frase “che cazzo voi”, oltre a loro, sul binario era presente C. Ha poi spiegato che sul binario egli gli avrebbe nuovamente chiesto il documento di legittimazione, ma l'accusatore privato avrebbe continuato a insultarlo e “[...] non voleva stare fermo dove gli veniva detto di stare per motivi di sicurezza. [...]”. L'avrebbe quindi ripreso per un braccio dicendogli di stare fermo lì e lui si sarebbe avvicinato dicendogli la famosa frase “che cazzo vuoi”. L'avrebbe preso per un braccio poiché l'accusatore privato avrebbe fatto dei passi in direzione opposta, tentando di allontanarsi. L'imputato ha poi dichiarato che avrebbe deciso di passare a un'altra misura, più invasiva, in quanto l'accusatore privato avrebbe continuato ad agitarsi e muoversi, nonostante le intimazioni di rimanere dov'era per la sua sicurezza. Benché lo tenesse già per il braccio l'accusatore privato non sarebbe stato fermo, essendo comunque visibilmente sotto l'influsso di alcol, e avrebbe provato ancora ad allontanarsi, per questo avrebbe eseguito la tecnica della chiave a gomito. L'avrebbe messo al suolo e ammanettato sia per la sua sicurezza – visto lo stato dell'imputato e trovandosi in una stazione ferroviaria – sia perché si allontanava. L'imputato ha poi confermato che arrivando al suolo l'accusatore privato avrebbe colpito il volto, e di avere notato che aveva un'escoriazione al labbro, non avrebbe invece notato nulla al sopracciglio (CAR pag. 5.301.006-008). Confrontato nuovamente con la contraddizione delle sue dichiarazioni in merito al comportamento dell'accusatore privato (“cercava di allontanarsi dal controllo” / “si rifiutava di seguirci”) ha riconfermato quanto dichiarato dinnanzi all'istanza precedente (CAR pag. 5.301.009). Posto davanti al fatto di aver lasciato poco prima l'accusatore privato per un momento da solo sul binario, e quindi se quest'ultimo avesse effettivamente voluto allontanarsi ed eludere il controllo avrebbe approfittato di quell'istante, ha risposto “Sicuramente, ma ho maturato abbastanza esperienza nel corso di questi anni per sapere che una persona così ubriaca è imprevedibile.”, confermando poi che, pur essendo imprevedibile, lo avrebbe lasciato da solo sul binario per alcuni secondi (CAR pag. 5.301.100.009-010). Ancora in

- 27 - questa sede ha confermato che in quei 17 secondi circa sarebbe accaduto tutto quanto da lui raccontato (CAR pag. 5.301.010).

#### **E. 6.4.8**

Innanzitutto, in concreto è pacifico che l'accusatore privato è caduto a terra sulla banchina, riportando delle lesioni, e che l'imputato lo ha ammanettato e fatto rialzare. Dalle concordi dichiarazioni dell'imputato e dell'unico testimone diretto, C., così come indirettamente dell'accusatore privato, è pure pacifico che nel frangente prima della caduta l'imputato abbia chiesto nuovamente il documento e che l'accusatore privato si sia rivolto all'imputato

dicendogli “che cazzo vuoi”. Controverso è invece il motivo per cui l'accusatore privato è caduto al suolo. Come emerge dai verbali di interrogatorio, le versioni delle parti sono infatti a tal proposito contraddittorie, sostenendo l'imputato di aver dovuto effettuare la manovra a chiave di gomito, mentre il testimone C. e l'accusatore privato che l'imputato gli avrebbe tirato una sberla.

#### **E. 6.4.8.1**

Anche per questa Corte vi sono diversi elementi che inducono a nutrire seri dubbi sulla versione fornita dall'imputato. Innanzitutto, si rileva che l'imputato ha riferito che l'accusatore privato avrebbe cercato di allontanarsi, salvo poi dire che, prima di rivolgergli la famosa frase, si sarebbe avvicinato al suo viso, violando la sua sfera intima. Vi è quindi già a tal proposito una contraddizione circa il comportamento dell'accusatore privato. A ciò si aggiunge che la versione dell'imputato – peraltro nemmeno sempre consistente – secondo cui l'accusatore privato avrebbe voluto allontanarsi dal controllo, non risulta credibile e non trova alcun riscontro agli atti. Dai video agli atti emerge infatti piuttosto che l'imputato ha addirittura lasciato per un momento l'accusatore privato sulla banchina da solo, ed egli vi è rimasto. Se, come sostenuto dall'imputato, egli avesse effettivamente voluto eludere il controllo e allontanarsi, avrebbe senz'altro potuto farlo in quel momento. La risposta dell'imputato in questa sede, confrontato con tale evenienza, è ancor meno convincente e pure contraddittoria. Ha infatti affermato di avere maturato abbastanza esperienza per sapere che una persona così ubriaca è imprevedibile, confermando però di averlo comunque lasciato per alcuni secondi da solo sul binario (CAR pag. 5.301.010). Inoltre, si evidenzia che, come già esposto dal giudice di prime cure, le dichiarazioni dell'imputato in merito al comportamento dell'accusatore privato sulla banchina non sono nemmeno consistenti. Egli ha dapprima – nel primo rapporto – sostenuto che l'accusatore privato avrebbe cercato di allontanarsi, in seguito – nel secondo rapporto di qualche giorno dopo – ha indicato che non avrebbe voluto seguirli e si sarebbe impuntato di non voler lasciare il luogo, per poi dichiarare nuovamente, nei propri interrogatori, che avrebbe cercato di allontanarsi. La giustificazione – confermata ancora in questa sede (CAR pag. 5.301.009) – che sarebbe dovuto a motivi linguistici e che intendeva sempre la medesima cosa, ossia che l'accusatore privato cercava di eludere il controllo, non è convincente. Vero che entrambe le situazioni

- 28 - possono essere viste come elusione del controllo, ma si tratta di atteggiamenti opposti. Delle due l'una: o cercava di allontanarsi o si rifiutava di muoversi e seguirli. Tale mancanza di coerenza non è di poca rilevanza, così come neppure lo è il fatto che egli, nel corso del procedimento, ha più volte adattato la propria versione alle risultanze istruttorie, come si dirà anche meglio in seguito, con riferimento agli avvenimenti negli uffici. Ciò inficia senza dubbio la sua attendibilità. Per quanto concerne l'episodio in esame – oltre alle contraddizioni appena esposte – va in particolare anche evidenziato che egli ha dapprima dichiarato che sul binario vi erano unicamente lui e l'accusatore privato, e che C. sarebbe uscito dal treno in un secondo momento con il collega e la ragazza. In seguito, ha poi cambiato versione, riconoscendo che C. era effettivamente presente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa non si tratta di banali e inevitabili imprecisioni su dettagli, a distanza di parecchio tempo dai fatti. I due rapporti – incongruenti circa l'atteggiamento dell'accusatore privato – sono stati estesi uno immediatamente dopo i fatti e l'altro a un mese di distanza. È inoltre nel rapporto dei fatti e nel corso del primo interrogatorio che l'imputato ha negato la presenza del testimone sul binario, salvo poi, dinnanzi alla prima

Corte, cambiare versione, emergendo ciò anche dai video. Come evidenziato dall'istanza precedente, la versione dell'imputato, se valutata complessivamente, non appare nemmeno compatibile con la durata del periodo in cui l'accusatore privato e l'imputato si sono trovati sul binario. Risulta infatti poco verosimile che all'incirca in una decina di secondi sia avvenuto tutto quanto raccontato dall'imputato. Secondo la tesi dell'imputato l'accusatore privato l'avrebbe insultato, avrebbe cercato di allontanarsi, l'imputato l'avrebbe quindi preso per il braccio e gli avrebbe detto di rimanere dove indicato, l'accusatore privato avrebbe continuato a insultarlo andandogli molto vicino, poi avrebbe nuovamente cercato di allontanarsi, e di conseguenza l'imputato l'avrebbe messo a terra (TPF pag. 3.731.011; CAR pag. 5.301.006-008). Dal momento in cui l'imputato torna sul binario fino all'uscita del collega con E. non trascorrono nemmeno 17 secondi. È alquanto inverosimile che in quel breve lasso di tempo vi sia stato il tempo di insultare molteplici volte l'imputato, cercare di allontanarsi, poi avvicinarsi, essere fermato per il braccio con la presa accompagnamento, tentare nuovamente di allontanarsi e quindi essere messo a terra con la manovra chiave a gomito. Per nulla esplicativa e convincente è la risposta dell'imputato che, quando confrontato con ciò, ha dichiarato "[...] 10 secondi possono essere anche molto lunghi" (TPF pag. 3.731.016). Pure in questa sede si è limitato a confermare che tutto ciò sarebbe accaduto in quel lasso di tempo (CAR pag. 5.301.010). Ciò non risulta plausibile, si tratta infatti di un lasso di tempo molto breve per tutti questi avvenimenti.

- 29 -

A ciò si aggiunge inoltre pure il fatto che, secondo la descrizione dell'imputato, egli stava già tenendo fermo l'accusatore privato per un braccio (presa di accompagnamento), non è quindi chiaro per quale motivo avrebbe dovuto ancora metterlo al suolo. L'imputato ha fatto valere che trovandosi sul binario, con i treni in movimento, la situazione sarebbe stata potenzialmente pericolosa, visto che l'accusatore privato era anche sotto l'effetto di alcol. L'avrebbe messo al suolo per la sua sicurezza e perché cercava di allontanarsi (CAR pag. 5.301.007-008). Per quanto concerne la volontà dell'accusatore privato di allontanarsi già si è detto in precedenza. Per questa Corte anche la giustificazione della necessità di metterlo in sicurezza risulta poco credibile. Innanzitutto, l'imputato stava in quel momento già tenendo fermo l'accusatore privato con la presa di accompagnamento, non è quindi chiaro quale sarebbe stato il pericolo. Inoltre, per quanto concerne il consumo di alcol, va ribadito che agli atti non vi è nulla a comprova dell'esame alcolometrico effettuato dagli agenti e dei risultati, se non quanto indicato dall'imputato e dal collega nei propri rapporti. I tre ragazzi hanno però confermato di avere bevuto alcune birre. Ad ogni modo, il consumo di alcol non risulta essere stato eccessivo. Come già esposto in precedenza, dai filmati agli atti l'accusatore privato risulta camminare normalmente mentre scende dal treno. A ciò si aggiunge poi che l'imputato si è inizialmente addirittura fidato di lasciare l'accusatore privato per alcuni secondi da solo sul binario; pertanto, il suo stato non doveva essere preoccupante a tal punto da necessitare poi una messa in sicurezza per la sua incolumità, come invece fatto valere. Anche per questi motivi la versione dell'imputato risulta pertanto poco attendibile.

#### **E. 6.4.8.2**

D'altro canto, l'accusatore privato ha invece dichiarato di non ricordare alcunché, nemmeno il momento prima del presunto svenimento. Il fatto che egli non ricordi nulla è indubbiamente singolare. Tuttavia, si evidenzia che i tre ragazzi erano appena stati svegliati da quello che sembrava essere un sonno profondo. Gli stessi agenti hanno infatti dichiarato

che dormivano profondamente e di avere faticato a svegliarli. È quindi possibile che, già solo per questo motivo, non fosse totalmente lucido. Inoltre, secondo le stesse dichiarazioni dell'accusatore privato e degli amici, stavano tornando da un finesettimana di festa e avevano bevuto delle birre. Risulta inoltre plausibile che, in uno stato un po' rintontito come quello in cui si trovava l'accusatore privato, una sberla inaspettata tirata da un agente prestante ed esperto faccia perdere l'equilibrio e i sensi. Da evidenziare è poi che l'accusatore privato non ha fatto sua la versione raccontata dall'amico, dichiarando piuttosto sin dal primo interrogatorio – intervenuto il giorno dopo i fatti – di non ricordare nulla. Ciò va a sostegno della sua sincerità. Non si vede infatti per quale motivo avrebbe dovuto dichiarare di non ricordare nulla e avere perso i sensi se non corrispondesse al vero. Tale circostanza non è per lui particolarmente favorevole, e se la tesi dell'imputato – secondo cui i ragazzi mentirebbero e sarebbero spinti da vendetta – corrispondesse al vero, l'accusatore privato, per

- 30 - consolidare la propria posizione, avrebbe piuttosto adottato un'altra strategia, facendo ad esempio sua la versione riferitagli dall'amico. Non vi sono pertanto elementi per dubitare della versione dell'accusatore privato.

### **E. 6.4.8.3**

Oltre alle persone coinvolte l'unica persona presente al momento dei fatti rimproverati era il testimone C. Dai video emerge infatti chiaramente che, in quel momento, egli era presente sulla banchina insieme all'imputato e all'accusatore privato. Egli è quindi l'unico testimone diretto di tali fatti. Da evidenziare è innanzitutto che il testimone è stato nuovamente interrogato in questa sede in quanto, essendo egli l'unico testimone diretto, e avendo avuto le sue dichiarazioni un'incidenza significativa nell'accertamento dei fatti a carico dell'imputato, è stato ritenuto necessario sentirlo direttamente per potersi formare un convincimento autonomo e compiuto circa lo svolgimento dei fatti (DTF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Dietro tale decisione non si celano dubbi circa le sue precedenti dichiarazioni o altre motivazioni, come suggerito dalla difesa. Per questa Corte la versione esposta dal testimone risulta nel suo insieme credibile e coerente. Egli ha infatti sempre riferito di una sberla a mano aperta da parte dell'imputato all'accusatore privato, a seguito di una risposta offensiva di quest'ultimo, a fronte della quale l'accusatore privato sarebbe caduto a terra. Il testimone non ha omesso di raccontare dettagli anche sfavorevoli per l'accusatore privato, come il fatto che quest'ultimo si sarebbe rivolto all'agente in modo offensivo, dandogli "che cazzo vuoi". Versione confermata anche dall'imputato stesso. Inoltre, non ha ingigantito il racconto, attribuendo colpe a entrambi gli agenti. Egli non ha infatti menzionato alcun comportamento scorretto da parte dell'altro agente presente, il quale si è occupato principalmente di lui. Se fosse spinto da uno spirito di rivalsa per il trattamento riservatogli, come ritiene la difesa, se la sarebbe presa anche con colui che si è occupato maggiormente di lui. Non si vede infatti per quale motivo dovrebbe voler rivalersi nei confronti del qui imputato e non dell'agente che si è occupato di lui, se il problema fosse il fermo in sé. La tesi della difesa non può pertanto essere seguita. Contrariamente a quanto indicato nella sentenza di prima istanza, e fatto anche valere dal MPC, il fatto che il qui imputato non abbia sporto denuncia nei confronti del testimone per falsa testimonianza, non può invece essere ritenuto come elemento a favore della credibilità della sua versione. Ciò non cambia tuttavia la conclusione di questa Corte. Nell'interrogatorio dinnanzi alla Corte d'appello il testimone ha sostanzialmente confermato la versione raccontata precedentemente. Vero è che in questa sede il teste, a differenza di quanto dichiarato in

precedenza e da quanto emerge dai video agli atti, ha indicato che l'amico era stato ammanettato con le mani dietro e non davanti. Va tuttavia sottolineato che nel frattempo sono trascorsi oltre due anni dai fatti, è quindi normale che i ricordi non siano più così precisi e che alcuni

- 31 - dettagli – come l'ammanettamento – vengano dimenticati. Come sottolineato dall'accusatore privato, è la prima versione, esposta alcuni mesi dopo i fatti, a essere la più attendibile. In quel frangente egli ha dichiarato che l'accusatore privato era stato ammanettato con le braccia davanti. Anche il fatto che egli nella sua testimonianza dinnanzi a questa Corte ha, in un primo momento, dichiarato che l'accusatore privato avrebbe detto "cosa vuoi" e non "che cazzo vuoi" e che non vi sarebbero stati insulti, non inficia la sua credibilità. In questa sede egli è senza dubbio stato più prudente nelle proprie dichiarazioni. Tuttavia, su domanda del MPC, ha senza esitazione reso la sua versione originaria, spiegando anche di avere in precedenza detto che non vi era stato un insulto, non considerando "che cazzo vuoi" un insulto (CAR pag. 5.302.007). Inoltre, il testimone non ha raccontato della sberla sul binario unicamente parlando di tale specifico momento. Egli ha infatti menzionato la sberla anche quando ha raccontato i fatti susseguenti, avvenuti all'interno degli uffici. In tale contesto ha fatto riferimento agli avvenimenti avvenuti in precedenza, dichiarando che le sberle negli uffici erano meno forti rispetto a quella sul binario (CAR pag. 5.302.006). Anche tale fattore è un ulteriore indizio della sua credibilità.

Per quanto concerne il tasso alcolemico, come già detto, agli atti non vi è nulla a comprova dei risultati degli esami effettuati, indicati nei rapporti dall'imputato e dal collega. Anche il testimone, come l'accusatore privato, ha ammesso di avere bevuto alcune birre. Si evidenzia che dai video non emerge alcun atteggiamento di stato particolarmente alterato dei ragazzi, questi camminano normalmente e appaiono tranquilli. Come a giusta ragione ritenuto dalla prima Corte, il consumo di alcolici del testimone, relativamente contenuto, non risulta comunque tale da potere inficiare la sua percezione dei fatti.

#### **E. 6.4.8.4**

Si osserva infine che, a sostegno della versione dei fatti così come raccontata dal testimone, vi è pure la testimonianza di E., la quale ha raccontato di avere udito un forte rumore, di un corpo che cadeva a terra, e di avere poi visto l'accusatore privato al suolo scendendo (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.4 e 6). Come sollevato dall'accusatore privato, un tale rumore può essere compatibile con l'impatto causato da una sberla, mentre è difficilmente riconducibile a una manovra di chiave al gomito, essendo in tal caso la messa al suolo accompagnata.

#### **E. 6.4.8.5**

Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima istanza, questa Corte non si è convinta della perdita del piercing al sopracciglio da parte dell'accusatore privato a fronte del colpo subito. Nel proprio interrogatorio l'accusatore privato ha riferito di avere perso l'orecchino (MPC pag. 5-2023.06.12-1.13). Nel referto medico agli atti, nell'anamnesi, viene riportata la perdita dell'orecchino occhio destro (MPC pag. 5-2023.06.12-1.22 seg.). Tuttavia, dai video agli atti non è possibile vedere se egli avesse un piercing al sopracciglio quando sono stati fermati sul treno.

- 32 - Inoltre, dalla documentazione fotografica, non emerge un buco al sopracciglio con l'assenza del piercing. Si nota piuttosto la mancanza di un orecchino all'orecchio sinistro (MPC pag. 15.1-2024.03.04-1.7). Tale circostanza ha tuttavia una rilevanza marginale per

l'accertamento dei fatti.

#### **E. 6.4.8.6**

Alla luce di tutto quanto precede, in merito a quanto avvenuto sul binario n. 3 della stazione di [...], questa Corte ritiene credibile la versione esposta dal testimone, e indirettamente dall'accusatore privato, mentre in quella raccontata dell'imputato sono stati riscontrati più elementi di inattendibilità.

#### **E. 6.5**

Infine, per quanto concerne gli accadimenti negli uffici, si rileva che agli atti non vi sono immagini video di quanto avvenuto al loro interno. I filmati video riprendono unicamente l'esterno degli uffici. A tal proposito vi sono quindi unicamente i rapporti dei due agenti, le dichiarazioni dell'imputato, dell'accusatore privato e quelle dei due amici, così come degli altri agenti presenti negli uffici.

#### **E. 6.5.1**

Dai video agli atti, i quali riprendono unicamente l'esterno degli uffici, si possono vedere i tre ragazzi uscire dagli uffici e C. parlare con l'imputato. E. sembra in quel momento agitata, tenendosi il petto (video Citofono Portico, 15:43:11- 15:44:12). Successivamente i ragazzi si avvicinano all'entrata e parlano con qualcuno alla porta; si nota C. fare dei gesti (video Citofono Portico, 15:54:30 ss., 15:59:22 ss.). Si nota poi l'accusatore privato che piange (video Citofono Portico 16:00:56 ss.). In seguito, un nuovo agente della polizia esce a parlare con i tre ragazzi (video Citofono Portico 16:11:04). Dopodiché si vedono questi ultimi andare via (video Citofono Portico 16:13:05 ss.).

#### **E. 6.5.2**

L'agente D., nel rapporto di segnalazione del 31 maggio 2023, ha indicato che i tre fermati venivano fatti sedere sulla panchina in sala d'attesa, essendo il locale di sicurezza già occupato. Dopo diverse sollecitazioni sarebbe stato finalmente possibile ottenere i documenti dell'accusatore privato e E. Egli sarebbe pertanto andato nella stanza adiacente per eseguire un controllo nominativo con la Centrale Operativa della Polizia Cantonale. Nel frattempo, l'imputato, unitamente a un'altra pattuglia lì di passaggio, avrebbe eseguito la perquisizione di sicurezza mediante palpazione dei due ragazzi e dei loro effetti. Per la ragazza non sarebbe invece stata effettuata la perquisizione, non essendovi un agente di sesso femminile, ma sarebbero stati controllati i suoi bagagli. I tre ragazzi sarebbero poi stati sottoposti al test etanografico, tutti e tre con esito positivo. L'agente ha inoltre indicato che in quel momento la situazione si era calmata e l'accusatore privato si sarebbe ripetutamente scusato per il proprio comportamento, mentre C. avrebbe iniziato a minacciarli, dichiarando di volerli denunciare e chiedendo il numero identificativo del collega. Secondo detto rapporto, E. avrebbe all'improvviso iniziato ad agitarsi e iperventilare. Sarebbe quindi stato chiesto ai ragazzi se

- 33 - avessero bisogno di un'ambulanza, sia per lo stato della ragazza sia per l'escoriazione dell'accusatore privato, offerta da loro declinata (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.7-9). Nel rapporto di segnalazione del 1° giugno 2023 l'imputato ha a tal proposito riferito che, una volta giunti sul posto, i tre ragazzi sarebbero risultati ancora reticenti al controllo, evadendo le richieste degli agenti. I ragazzi sarebbero quindi stati fatti accomodare sulla panchina della sala d'attesa, con della difficoltà vista la resistenza dell'accusatore privato. Solamente in seguito a ciò gli interessati avrebbero consegnato i

loro documenti di legittimazione e l'accusatore privato si sarebbe scusato per il comportamento avuto. D. avrebbe quindi eseguito il controllo nominativo con la Centrale Operativa della Polizia Cantonale, mentre lui, visto che gli animi si erano calmati, avrebbe proceduto, insieme a un altro collega presente, alla perquisizione di sicurezza. Anche egli ha indicato che per la ragazza è stato eseguito unicamente il controllo del bagaglio, non essendoci alcun agente di sesso femminile, così come che i tre ragazzi sono stati sottoposti al test etanografico, tutti e tre con esito positivo. Dal rapporto emerge poi che alla fine del controllo E. avrebbe iperventilato. Per questo motivo, e per procedere alla verifica sanitaria dell'accusatore privato, sarebbe stato loro proposto l'intervento di un'ambulanza, rifiutato dagli interessati. Pure l'imputato ha riferito che terminato il controllo C. avrebbe iniziato a esclamare di volerli denunciare (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.4-6). Nell'ulteriore rapporto dei fatti del 3 luglio 2023 l'imputato ha indicato che una volta negli uffici avrebbero potuto procedere a identificare i tre fermati, tramite la Centrale Operativa, in quanto solo a quel punto gli stessi avrebbero consegnato di loro spontanea volontà il proprio passaporto. Contrariamente a quanto indicato nel primo rapporto – da cui emerge che tutti e tre erano conosciuti alle banche dati (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.5) – in questo rapporto l'imputato ha riportato che su E. nulla si evinceva. Per il resto detto rapporto corrisponde sostanzialmente a quello precedente (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.1-2).

### **E. 6.5.3**

Sentito in qualità di testimone, l'agente D. ha dichiarato che una volta arrivati agli uffici, avrebbero fatto sedere i tre ragazzi sulla panchina nella zona di controllo all'ingresso, chiedendo nuovamente i documenti a E. e all'accusatore privato, i quali li avrebbero subito consegnati. Ha precisato che per prima cosa avrebbero tolto le manette all'accusatore privato, essendo tranquillo. L'agente ha inoltre affermato che dopo avere ricevuto i documenti si sarebbe allontanato per procedere al controllo dei nominativi. Avrebbero poi effettuato il test dell'alcol ai ragazzi, in quanto si sentiva che avevano assunto alcolici. A detta dell'agente a quel punto gli animi si erano placati e l'accusatore privato di sarebbe scusato con l'imputato. Dopodiché C. si sarebbe un po' scaldato e avrebbe iniziato a fare l'avvocato dell'amico, dicendo che li avrebbe denunciati. A un certo punto E. avrebbe - 34 - iniziato a iperventilare. Loro avrebbero cercato di tranquillizzarla e avrebbero chiesto sia a E., per il suo stato, sia all'accusatore privato, per la sua escoriazione, se avessero necessità di un'ambulanza, ricevendo una risposta negativa. Il teste ha poi dichiarato che dal momento in cui sono state tolte le manette all'accusatore privato "[...] non ho assistito a scene in cui c'è stata violenza fisica o verbale da parte di nessuno. Io mi sono assentato per il controllo dei nominativi ed erano tutti tranquilli e li ho trovati nel medesimo stato al mio rientro. Non credo sia successo qualcosa in mia assenza" (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.7-8). Il teste ha riferito di non avere visto alcuna sberla da parte dell'imputato, né sul binario né negli uffici (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.10). Nemmeno avrebbe visto C. essere portato in un'altra stanza (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.12).

### **E. 6.5.4**

Dalle dichiarazioni degli agenti presenti negli uffici al momento dei fatti qui in esame, e meglio gli agenti F., G. e H., non emerge nulla di particolare rilevanza. Questi hanno infatti sostanzialmente dichiarato di avere visto i tre ragazzi negli uffici, e di avere sentito toni alti, ma di non avere visto nulla di più, essendo unicamente di passaggio (MPC pag. 12.5-2023.11.28-1; MPC pag. 12.6-2023.11.28-1; MPC pag. 12.7-2023.12.12-1). F. ha

pure dichiarato di avere visto la ragazza che stava iperventilando (MPC pag. 12.5-2023.11.28-1.5). H. ha invece affermato di non ricordare di avere interagito con l'accusatore privato rispettivamente di avergli tolto le manette, come da quest'ultimo dichiarato (MPC pag. 12.7-2023.12.12-1.7 seg.).

#### **E. 6.5.5**

E. ha riferito che una volta arrivati negli uffici della polizia ferroviaria lei e l'accusatore privato sarebbero stati in una stanza, mentre C. in un'altra. I poliziotti avrebbero controllato i bagagli e chiesto i documenti d'identità, che avrebbero poi verificato. Ha inoltre dichiarato che, non parlando italiano, inizialmente non aveva capito cosa volessero. Gli agenti avrebbero poi effettuato una perquisizione personale dell'accusatore privato, il quale sarebbe stato molto nervoso non capendo i motivi della perquisizione. Ha affermato di avere avuto un attacco di panico, in quanto si stava svolgendo tutto in tono e modo molto aggressivo, e di aver avuto paura sia per sé che per gli amici. La testimone ha riferito che quando ha avuto l'attacco di panico è diventata molto isterica e a quel punto gli agenti li avrebbero riconsegnato i bagagli e accompagnati fuori dall'ufficio. Ha inoltre dichiarato che l'accusatore privato aveva delle escoriazioni alle braccia, il naso aveva subito una contusione, ed era stato picchiato in faccia. Ha tuttavia affermato di non avere visto i poliziotti picchiare l'amico all'interno dell'ufficio. Ha però precisato di avere visto che l'imputato utilizzava la forza nei confronti dell'accusatore privato. Quando quest'ultimo è stato perquisito, l'imputato l'avrebbe preso in un modo aggressivo (MPC pag.

12.1-2023.08.16-1.5-6). Dalle dichiarazioni di E. emerge poi che l'accusatore privato si sarebbe messo a piangere, aveva paura ed era

- 35 - molto nervoso e avrebbe cercato con le braccia di proteggersi la testa da eventuali colpi (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.13).

#### **E. 6.5.6**

C. ha dichiarato che una volta arrivati agli uffici gli agenti avrebbero messo lui e l'accusatore privato contro la parete per perquisirli personalmente, dandogli due calci per aprire le gambe. In quel momento l'imputato avrebbe dato una piccola sberla, non molto forte, anche a lui sulla guancia. A dire del teste l'imputato continuava a dire all'accusatore privato "adesso continua a fare il figo" tirandogli poi più sberle in faccia. Il testimone ha poi affermato di essere stato portato in una stanza separata, dove l'avrebbero fatto spogliare completamente e gli avrebbero controllato i vestiti e lo zaino. Una volta tornato nella sala con i due amici avrebbe notato che l'accusatore privato era ancora seduto ammanettato, e l'imputato l'avrebbe ancora colpito con due o tre sberle in testa o sul volto. E. avrebbe quindi iniziato a iperventilare, piangendo molto. La situazione sarebbe stata molto aggressiva in quel momento. Egli avrebbe cercato di dire qualcosa all'imputato visto che continuava ad aggredire l'amico, ma sarebbe stato fermato da quest'ultimo onde evitare di venire anch'egli colpito. In seguito, l'imputato avrebbe rimesso gli effetti personali dell'accusatore privato nello zaino e gli avrebbe tolto le manette, accompagnandoli fuori, dove avrebbero fumato una sigaretta. Successivamente sarebbero tornati agli uffici con lo scopo di ottenere il nome del superiore, il quale avrebbe detto di non essere stato presente durante i fatti e gli avrebbe lasciato il proprio biglietto da visita. Il testimone ha inoltre precisato di avere in precedenza chiesto all'imputato i suoi dati, il quale gli avrebbe fornito il suo codice. Sarebbero quindi poi rientrati a Lugano e la sera avrebbero accompagnato l'accusatore privato all'ospedale siccome aveva dolori (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.4-6).

A mente del testimone all'interno degli uffici l'accusatore privato sarebbe stato sempre ammanettato ed emotivamente provato, si metteva le mani sulla testa per evitare potenziali colpi. Il teste ha infine riferito che prima di andare all'ospedale volevano andare in Polizia a sporgere denuncia, ma gli uffici a Lugano erano chiusi (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.10 seg.). Anche in questa sede il testimone ha, in particolare, affermato che all'interno degli uffici di Polizia l'imputato si sarebbe rivolto all'accusatore privato dicendogli "adesso fai il figo", e l'avrebbe colpito diverse volte al volto, con sberle a mano aperta. Le sberle sarebbero state meno forti rispetto a quella ricevuta in precedenza, che lo ha mandato al suolo. Ha poi confermato che all'interno dell'ufficio l'accusatore privato avrebbe avuto le manette per molto tempo (CAR pag. 5.302.005-006). Confrontato con il frammento della videocamera di sorveglianza dell'esterno degli uffici, in cui lo si vede gesticolare e parlare con qualcuno, ha dichiarato che stava parlando con il responsabile, di non ricordare esattamente cosa stesse dicendo, ma sicuramente stava riproducendo qualcosa accaduto in quel momento. Egli ha inoltre affermato di non ricordare l'offerta degli agenti di

- 36 - chiamare un'ambulanza (CAR pag. 5.302.006). Ha ribadito che in seguito sarebbero rientrati a Lugano e che la sera avrebbero accompagnato l'accusatore privato al pronto soccorso (CAR pag. 5.302.007). Richiesto in merito al motivo per cui non sono andati direttamente al pronto soccorso, ha risposto "Non è che sanguinava in maniera esagerata o in maniera che era preoccupante, però aveva delle ferite. Se avesse avuto un male grosso saremmo andati direttamente. Sicuramente siamo andati dopo avere abbassato un po' il livello di nervosismo e avere capito bene quello che era appena successo." (CAR pag. 5.302.008). Ha inoltre affermato che in quel momento avrebbero anche avuto paura a denunciare un'agente, essendo loro emigranti, e il fatto di andare al pronto soccorso con delle lesioni avrebbe comportato delle domande. Ha poi riferito di non ricordare quando tempo sarebbe trascorso dal momento in cui sono andati a casa a quello in cui sono andati al pronto soccorso (CAR pag. 5.302.008-009).

### **E. 6.5.7**

L'accusatore privato ha dichiarato di avere ricevuto più sberle in faccia una volta arrivati negli uffici. L'imputato l'avrebbe colpito più volte in testa – sempre con sberle a mano aperta, mai pugni – dicendogli "adesso fai il figo?", mentre egli era ancora ammanettato. Ha affermato di avere ricordi confusi, forse dovuti ai colpi ricevuti, ma di ricordare che a un certo punto l'imputato l'avrebbe fatto mettere in piedi con la faccia al muro ordinandogli di andare a cercare i documenti, salvo poi urlargli "chi cazzo ti ha detto di muoverti?".

L'imputato lo avrebbe afferrato con la forza, con entrambe le mani, per metterlo nuovamente a sedere. Egli sarebbe poi caduto a terra con l'agente che gli urlava addosso di rialzarsi e muoversi, e sarebbe crollato, scoppiando in lacrime. In quel momento E., vedendolo in quello stato, avrebbe avuto un attacco di panico, ciò che avrebbe indotto l'imputato a smettere di trattarlo in malo modo e la situazione si sarebbe poi tranquillizzata.

L'accusatore privato ha poi riferito che un altro agente, identificato nella persona di H., fratello di una persona di sua conoscenza, gli avrebbe offerto un bicchiere d'acqua e tolto le manette. Ha pure indicato che lui e E. sarebbero sempre stati insieme nel locale, mentre C. sarebbe stato portato da un'altra parte per un certo lasso di tempo. Quest'ultimo avrebbe inoltre chiesto all'agente il motivo del trattamento riservatogli, chiedendogli anche il numero di matricola, poi fornito dall'imputato. C. avrebbe anche chiesto di parlare con il capitano, il quale si sarebbe palesato dicendo di non sapere di nulla e lasciandogli un biglietto da visita. Sarebbero poi andati via rientrando a casa in treno e, dopo aver lasciato le valige, si

sarebbero recati presso il posto di Polizia di Lugano centro, il quale era però già chiuso. In seguito, dopo avere chiamato la madre e un'amica, queste li avrebbero accompagnati al pronto soccorso dell'Ospedale Civico (MPC pag. 5- 2023.06.12-1.14 seg.; MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.-1.13 segg.).

### **E. 6.5.8**

L'imputato, nel suo primo interrogatorio, ha negato qualsivoglia aggressione nei confronti dell'accusatore privato come pure di C. Ha dato atto di avere alzato la

- 37 - voce, dovendo in quel momento procedere al controllo. Avrebbe tolto le manette all'accusatore privato appena arrivati in ufficio, non essendoci più pericolo. Egli avrebbe perquisito l'accusatore privato, il quale piangeva e chiedeva scusa. Ha poi precisato che "fino a quel momento nessuno di loro aveva consegnato il documento". Alla fine del controllo, una volta eseguiti tutti i controlli, E. avrebbe avuto un attacco di panico. Avrebbero quindi chiesto ai ragazzi se volessero che venisse chiamata un'ambulanza, offerta da loro rifiutata (MPC pag. 13.1- 2023.08.23-1.11). Confrontato con le dichiarazioni del testimone C. circa il suo atteggiamento nei confronti dell'accusatore privato e i colpi datigli negli uffici, l'imputato ha dichiarato che si tratterebbe di un racconto fantastico, fantasioso, facendo piuttosto valere che dall'inizio tutti e tre sarebbero rimasti seduti sulla stessa panchina insieme, di non avere spogliato nessuno né portato il testimone in un'altra stanza, e di non aver tirato nessuna sberla. A mente dell'imputato i ragazzi sarebbero sempre stati nella stessa sala in sua presenza, unicamente il collega si sarebbe allontanato per fare il controllo nominativo. Si sarebbe trattato dell'unica sala a disposizione, essendo la cella in quel momento già occupata. L'imputato ha anche affermato che terminato il tutto C. sarebbe stato aggressivo, mentre l'accusatore privato estremamente gentile e continuava a piangere. Il primo gli avrebbe detto di volerlo denunciare (MPC pag. 13.1-2023.08.23-1.12 seg.). Anche per quanto concerne gli avvenimenti all'interno degli uffici l'imputato, dinanzi alla prima Corte, ha ribadito le precedenti dichiarazioni (TPF pag. 3.731.018-026). Egli ha dapprima contestualizzato il momento in cui avrebbe appreso del contestuale fermo del "vero spacciatore", collocandolo durante il controllo effettuato negli uffici, ma non sapendo indicare il momento preciso (TPF pag. 3.731.018 seg.). Ha poi confermato di avere rimosso subito le manette all'accusatore privato, prima della perquisizione, negando di avere colpito l'accusatore privato e C. con delle sberle in faccia, definendo le loro dichiarazioni menzognere e sostenendo che il fermo si sarebbe svolto "senza problemi particolari" (TPF pag. 3.731.021-023). L'imputato, richiesto in merito alle lesioni riportate nella lettera di dimissioni dell'Ospedale Regionale di Lugano e se queste sarebbero, a suo avviso, le conseguenze della sua manovra di atterramento, ha dichiarato di non contestarle e che potrebbero essere dovute dalla caduta, ma non tutte. Avrebbe subito visto il labbro aperto e sarebbe possibile che in seguito sia uscito un ematoma. A mente dell'imputato sarebbero però anche riconducibili all'attività di arte marziale che farebbe l'accusatore privato (TPF pag. 3.731.024). In questa sede l'imputato ha sostanzialmente riconfermato la propria versione. Alla domanda se i tre ragazzi siano sempre rimasti nello stesso locale ha risposto "Io a memoria ricordo che siano sempre rimasti lì per la stragrande maggioranza del tempo. Non ricordo se C., ma è possibile, sia stato portato in una stanza

- 38 - adiacente per il controllo.". Confrontato con le dichiarazioni di C. e E. – i quali hanno dichiarato che l'accusatore privato durante il controllo aveva le manette e si metteva le mani sulla testa per proteggersi da eventuali colpi – ha affermato che ciò sarebbe falso. Ha poi in particolare dichiarato che i toni erano un po' altri, ma non per questo non sarebbe stato un

controllo tranquillo, non essendo successo quanto accaduto dai ragazzi. Inoltre, avrebbe chiesto ai ragazzi se volevano un'ambulanza, in quanto "[...] se non lo faccio è omissione di soccorso. Io sono tenuto a chiedere, se ritengo che qualcuno è ferito, se vogliono l'intervento dell'ambulanza. Cosa che è stata fatta". Infine, così richiesto, ha indicato che negli uffici l'accusatore privato sarebbe stato al suolo un momento, essendo caduto dalla sedia (CAR pag. 5.301.011-013).

#### **E. 6.5.9**

Anche in merito a questo episodio, la versione del qui imputato e quella dell'accusatore privato rispettivamente di C. sono discordanti.

#### **E. 6.5.9.1**

Per questa Corte, pure a tal proposito la versione dell'imputato risulta poco lineare e credibile. Innanzitutto, è da evidenziare che nei rapporti stesi dall'imputato non mancano incongruenze. Invero, per quanto concerne la presenza dei nominativi dei tre ragazzi nella banca dati, nel primo rapporto emerge che tutti e tre erano conosciuti, mentre nel secondo che su E. nulla si evinceva. L'imputato, richiesto a tal proposito, ha risposto "Evidentemente ho sbagliato" (TPF pag. 3.731.020). Inoltre, in entrambi i rapporti, e pure nel corso del primo interrogatorio, l'imputato ha lasciato intendere che al momento del controllo in ufficio nessuna delle persone fermate aveva ancora presentato il documento di legittimazione – contrariamente a quanto emerge dai video e pure dal rapporto e dalle dichiarazioni del collega – salvo poi, nell'interrogatorio di prima istanza, fornire una versione diversa, avendo affermato che "uno dei testi consegna subito il documento al mio collega [...]" (TPF pag. 3.731.009). È anche da sottolineare che nel rapporto del 1° giugno 2023 dell'imputato, così come pure in quello del collega, è indicato che egli avrebbe effettuato la perquisizione di sicurezza dei due ragazzi unitamente ad un altro collega presente; nessuno degli agenti presenti interrogati ha tuttavia fatto alcuna menzione di ciò. Va poi evidenziato che, per la prima volta in questa sede, l'imputato ha indicato che sarebbe possibile che C. sia stato portato in un'altra stanza, ma di non ricordarlo (CAR pag. 5.301.011). Tale questione è in precedenza sempre stata smentita, avendo piuttosto dichiarato che non era possibile, non essendovi altri locali liberi (MPC pag. 13.1-2023.08.23-1.12). Secondo la planimetria degli uffici (MPC pag. 15.2-2023.11.02.1.4) ciò non corrisponde tuttavia al vero. Infatti, come rettamente indicato dall'istanza precedente, dalla planimetria ufficiale, oltre al locale di controllo – dove si trovavano i ragazzi – e il locale securizzato – dove si trovava il presunto spacciatore – risulta un terzo - 39 - locale adibito a ufficio di verbalizzazione. Si rileva pure che l'agente D. non ha fatto alcun riferimento all'assenza di locali disponibili. Anche a tal proposito l'imputato risulta quindi avere adattato la propria versione agli atti, ciò che inficia la sua attendibilità. Inoltre, nel proprio interrogatorio d'appello egli ha pure per la prima volta confermato che l'accusatore privato ad un certo momento si sarebbe trovato al suolo – evento affermato sia dall'accusatore privato sia da E. – sostenendo che sarebbe caduto dalla sedia (CAR pag. 5.301.013), circostanza mai raccontata in precedenza. Si osserva inoltre che l'imputato ha sempre sostenuto che negli uffici la situazione era tranquilla, ma – come rettamente evidenziato dalla prima istanza – ciò è smentito dalla documentazione agli atti. Lo stesso imputato ha ammesso che i toni erano un po' alti, sostenendo tuttavia che ciò non implicherebbe forzatamente una situazione disastrosa o caotica (CAR pag. 5.301.012). Anche dalle testimonianze degli altri agenti presenti negli uffici emerge che i toni erano alti.

Ora, vero è che dei toni elevati non comprovano ancora che sia accaduto tutto quanto rimproverato all'imputato. Tuttavia, se si fosse trattato unicamente di toni un po' elevati e non fosse successo null'altro, mal si comprendono le reazioni dei tre ragazzi, confermate da tutte le persone presenti. L'accusatore privato è scoppiato a piangere, E. è andata in iperventilazione, C. ha chiesto il numero di matricolazione dell'imputato e di parlare con il superiore. Questi non sono propriamente indicatori di un controllo tranquillo, con soli toni un po' alti. A mente della difesa le reazioni dei ragazzi sarebbero da attribuire al loro stato alterato dall'alcol. Come già detto in precedenza, il loro consumo d'alcol non risulta tuttavia così eccessivo. Inoltre, se nulla fosse successo e i tre ragazzi avrebbero unicamente avuto delle reazioni forti a causa del consumo di alcol, non si spiega per quale motivo gli agenti abbiano chiesto se vi fosse la necessità di chiamare un'ambulanza. Tale richiesta conferma piuttosto che sia effettivamente successo qualcosa in più rispetto ai soli toni un po' elevati. La risposta data dall'imputato in questa sede, secondo cui, se non avesse richiesto loro se volessero un'ambulanza, sarebbe stata un'omissione di soccorso, essendo tenuto a chiedere ciò "[...] se ritengo che qualcuno è ferito [...]", lascia pure intendere che lo stato fisico dell'accusatore privato rispettivamente della ragazza non fosse dei migliori, ciò che difficilmente è riconducibile unicamente a toni elevati. Neppure convincono le dichiarazioni dell'imputato circa il motivo della perquisizione negli uffici. Egli l'ha infatti giustificata con la segnalazione dello spacciatore. L'imputato, dinnanzi alla prima Corte, non ha saputo dire con precisione quando sarebbe venuto a conoscenza del fermo del "verso spacciatore". Tuttavia, al momento della perquisizione egli doveva senz'altro essere già al corrente del fatto che la persona della segnalazione non era l'accusatore privato e nemmeno uno dei suoi amici. Infatti, nel proprio rapporto del 1° giugno 2023, egli stesso

- 40 - riferendo dell'arrivo agli uffici ha indicato di aver fatto accomodare i ragazzi sulla panchina della sala d'attesa e "Solo allora scoprivamo che questa era già occupata dalla persona segnalata in principio, presa in consegna dai colleghi della pattuglia TA5" (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.5). Inoltre, l'agente D. ha affermato di avere visto i colleghi e la persona da loro fermata mentre entravano negli uffici (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.7). Anche l'agente F. ha dichiarato di essere entrato negli uffici, con il suo collega e la persona da loro fermata appena dopo i colleghi (MPC pag. pag. 12.5-2023.11.28-1.4). L'imputato stesso, inoltre, posto davanti all'incongruenza della perquisizione superficiale effettuata – non indicata per la ricerca di sostanze stupefacenti – ha dichiarato che probabilmente, al momento della perquisizione, erano già a conoscenza del fermo del presunto spacciatore (TPF pag. 3.731.020). A giusta ragione la prima istanza ha quindi rilevato che, anche in merito al motivo della perquisizione, la versione dell'imputato non è attendibile e che quanto avvenuto negli uffici non trova alcuna giustificazione.

#### **E. 6.5.9.2**

In merito a quanto accaduto negli uffici le dichiarazioni dell'accusatore privato e del testimone C. sono invece pressoché convergenti. Entrambi hanno dichiarato che l'imputato li avrebbe perquisiti personalmente e che l'accusatore privato avrebbe ricevuto più colpi a mano aperta, non pugni, dall'imputato. C. ha infatti indicato "non le ho contate ma le quantifico in circa 5 durante la nostra permanenza negli uffici" (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.4); mentre l'accusatore privato ha affermato "[...] non so quante sberle mi ha dato in totale, sicuramente più di 4" (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.-1.13). Inoltre, ambedue hanno riferito che l'imputato si sarebbe rivolto all'accusatore privato dicendogli "adesso fai il figo?" rispettivamente "adesso continua a fare il figo". È inoltre stato

raccontato da tutti e due che C. per un momento sarebbe stato portato in un'altra stanza – ciò è con- fermato anche da E. –, e che quest'ultimo avrebbe cercato di dire qualcosa all'imputato, chiedendogli il numero di matricola, e di parlare con il superiore, il quale gli avrebbe lasciato il biglietto da visita. Sia l'accusatore privato sia il testimone hanno poi affermato di essersi in seguito recati a casa e poi presso la Polizia di Lugano, trovandola però chiusa. Da evidenziare è poi che, l'accusatore privato ha raccontato anche di atteggiamenti concilianti da parte dell'imputato, come che quest'ultimo alla fine si sarebbe messo a piegargli i vestiti (MPC pag. 5-2023.06.12-1.15). Va inoltre evidenziato che il racconto dei ragazzi circa quanto accaduto all'esterno degli uffici, trova riscontro nei filmati video, i quali riprendono – come detto – solamente l'esterno degli uffici. Da questi emerge infatti che a un certo punto sono usciti a fumare, con l'imputato presente, e si vede C. rivolgersi a lui in modo alterato, poi i ragazzi si allontanano un po'. Dopodiché tornano all'ingresso degli uffici a parlare con qualcuno. Infine, esce un altro agente,

- 41 - verosimilmente il superiore, a parlare con loro e poi questi vanno (video Citofono Portico, 15:43:11 – 16:13:39), ciò che corrisponde sostanzialmente a quanto dichiarato dai ragazzi. C. ha infatti a tal proposito affermato: "A. o un altro agente, non ricordo esattamente, ha tolto le manette a B. e ci hanno accompagnato fuori dopo averci restituito i documenti. A. ci ha seguito e ci ha detto "fumiamo una sigaretta, parliamo qui fuori". Non so cosa si aspettasse da me. [...] A. continuava a dirmi "possiamo parlare!". Insisteva in maniera passivo-aggressiva. Mi diceva "adesso possiamo parlare, hai diritto" e io ho detto che avevo anche diritto a non dire niente e ci siamo diretti verso i binari. Ci siamo allontanati e abbiamo fumato una sigaretta io e B. Una volta calmati siamo tornati agli uffici perché volevamo ottenere il nome del superiore di A., non ricordo il suo nome, ma ho il biglietto a casa che mi ha lasciato. [...]. Successivamente ho fatto richiamare il superiore di A. e gli ho chiesto di confermarmi che il codice fornitomi da A. fosse giusto. Dopodiché siamo rientrati a Lugano con il primo treno disponibile." (MPC pag. 12.2- 2023.08.16-1.5 seg.). Mentre l'accusatore privato ha dichiarato: "[...] Infine ci lasciavano andare e C. rimaneva all'entrata a chiedere ulteriori spiegazioni o di parlare con il capitano perché quello che era successo non era normale. A quel punto usciva sempre Io stesso agente che mi ha dato le percosse, che continuava a dire qualcosa che non so a C., ma lui non gli rispondeva. Dopo entrava a prendersi una sigaretta ed usciva con la sigaretta in bocca chiedendo ad C. l'accendino. Visto che non gli rispondevamo l'agente è rientrato e dopo neanche un minuto è uscito il responsabile K. a cui C. chiedeva spiegazioni. Quest'ultimo ci diceva che non sapeva nulla anche perché non era lì e ci lasciava il suo biglietto da visita. Dopo noi siamo andati via, abbiamo preso il treno in direzione U. [...]" (MPC pag. 5-2023.06.12-1.15). A mente di questa Corte, risulta poco plausibile che questi abbiano raccontato il vero unicamente riguardo a quanto accaduto all'esterno degli uffici – confermato dai filmati agli atti – mentre si sarebbero inventati e avrebbero totalmente mentito in merito agli avvenimenti all'interno. Non risulta che i ragazzi fossero a conoscenza della presenza di telecamere all'esterno, ma non all'interno degli uffici. Non si vede poi come l'accusatore privato e il testimone avrebbero potuto accordarsi per fornire dettagli così coerenti tra di loro. Si sottolinea anzi che, qualora l'accusatore privato e il testimone si fossero, per un non meglio precisato motivo, effettivamente messi d'accordo sulla versione da raccontare, ciò emergerebbe dalle loro dichiarazioni, ad esempio con l'utilizzo del medesimo vocabolario. Questo non risulta tuttavia essere il caso. Di non poca rilevanza è inoltre il fatto che, ad un certo punto, si vede C. fare dei gesti, egli sembra simulare delle botte rispettivamente dei calci (video Citofono Portico, 15:58:14 ss./

15:59:22). In questa sede egli ha dichiarato di non ricordare cosa stesse dicendo, ma sicuramente stava riproducendo qualcosa accaduto in

- 42 - quel momento (CAR pag. 5.302.006). Tali gesti lasciano intendere che ci siano effettivamente stati dei colpi. Non si vede per quale motivo avrebbe dovuto in quel momento fare quei gesti e movimenti, se non per riprodurre quanto accaduto.

#### **E. 6.5.9.3**

Come esposto in precedenza, E. ha dichiarato di essere sempre rimasta nella stessa stanza con l'accusatore privato – ciò che è confermato sia dall'accusatore privato stesso sia da C. – e di non avere visto l'imputato colpirlo. Ella ha però riferito che l'imputato era aggressivo nei confronti dell'accusatore privato e che questo, ancora ammanettato, si metteva le mani sulla testa per proteggersi da eventuali colpi. Quest'ultima circostanza è stata confermata anche da C. Quest'ultimo, richiesto in merito allo stato in cui di trovava l'amico ha infatti dichiarato: "Era sempre ammanettato, testa bassa. Era davvero provato emotivamente. Metteva le mani sulla testa per evitare potenziali colpi. Era seduto su una panchina a un certo punto, dove eravamo seduti tutti e tre, e B. continuava a coprirsi il capo" (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.10). Mentre E., ha dichiarato che l'accusatore privato "Ha avuto le manette per la maggior parte del tempo." (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.8), affermando poi anche che "[...] ad un certo punto cercava con le braccia di proteggersi la testa da eventuali colpi perché non sapeva cosa poteva succedere" (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.13). Anche l'accusatore privato ha dichiarato di essere stato colpito mentre era ancora ammanettato. L'imputato, dal canto suo, si è limitato a ribattere che ciò sarebbe falso (CAR pag. 5.301.011). Questa Corte ritiene credibile il racconto dei due testimoni a tal proposito. Il fatto che l'accusatore privato, ancora ammanettato, cercasse di proteggersi mettendo le mani sopra la testa è infatti un dettaglio, e il fatto che entrambi i testimoni abbiano esposto un tale dettaglio va a favore della sua veridicità. Si tratta infatti di un dettaglio in merito al quale difficilmente due persone si metterebbero d'accordo in anticipo. È inoltre poco probabile che entrambi i testimoni – interrogati sotto giuramento e informati della punibilità della falsa testimonianza ai sensi dell'art. 307 CP (art. 177 cpv. 1 CPP) – abbiano consapevolmente reso una falsa dichiarazione in merito a ciò. E. ha inoltre affermato che l'accusatore privato aveva delle escoriazioni alle braccia, il naso aveva subito una contusione, ed era stato picchiato in faccia. Ciò va a sostegno dell'attendibilità del racconto dell'accusatore privato e di C., confermando che l'accusatore privato è stato colpito, dovendo proteggersi da potenziali colpi. Il fatto che la teste non abbia visto direttamente l'imputato colpire l'accusatore privato potrebbe invece essere riconducibile alla situazione concitata e soprattutto all'agitazione del momento che le ha addirittura causato un attacco di panico, confermato da tutti i presenti.

#### **E. 6.5.9.4**

Si osserva poi che il fatto che l'altro agente ha dichiarato di non avere visto nulla non è significativo, dal momento che per ammissione di tutti egli non è sempre stato presente durante tutto il controllo, essendosi assentato per un periodo di

- 43 - tempo, non meglio precisato, per fare il controllo dei nominativi. Neppure il fatto che gli altri agenti presenti negli uffici hanno dichiarato di non avere visto l'imputato colpire l'accusatore privato può essere attribuito grande valore, dal momento che tutti hanno dichiarato di essere solo di passaggio e di essere stati occupati con altro.

#### **E. 6.5.9.5**

Inoltre, come si dirà anche meglio in seguito (infra consid. II.8 segg.), le ferite riportate nel referto medico – trauma cranico minore con molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso (MPC pag. 5-2023.06.12-1.23) – e nelle fotografie agli atti (MPC pag. 15.1-2024.03.04.-1.2 segg.), in cui si notano in particolare un gomito sbucciato, dei segni ai polsi e all'interno della caviglia, risultano compatibili con le aggressioni riportate dall'accusatore privato e dal testimone. La tesi della difesa, secondo cui le ferite potrebbero derivare dalla thai box, esercitata dall'accusatore privato – secondo la descrizione in Instagram – non può essere seguita. Innanzitutto, la documentazione fotografica prodotta dalla difesa, con la descrizione del profilo Instagram dell'accusatore privato, in cui figura scritto “Muay thai” (MPC pag. 16.1-2024.03.11-1.2), nulla comprova. Ad ogni modo, si rileva che l'accusatore privato si è presentato in pronto soccorso a Lugano la sera del 30 maggio 2023, dopo aver lasciato gli uffici della polizia dei trasporti di [...] dopo le 16:00. Sia l'accusatore privato sia C. hanno dichiarato di essere tornati a casa e di essersi poi recati alla centrale di Polizia in centro a Lugano, trovandola però chiusa. Non risulta che prima del fermo l'accusatore privato avesse già segni o indicatori di problematiche preesistenti. Alquanto improbabile è pure che egli, a seguito del fermo, sia andato a fare thai boxe per poi recarsi al pronto soccorso. Da evidenziare è poi che l'imputato stesso ha dato atto che l'accusatore privato, a fronte dell'impatto al suolo, si è ferito e di averlo ammanettato. Entrambi gli agenti hanno pure dichiarato di avere chiesto ai ragazzi se necessitassero di un'ambulanza, per le ferite dell'accusatore privato e lo stato della ragazza. Sostenere quindi ora che le ferite riportate non siano dovute all'intervento del qui imputato, ma che potrebbero derivare dalla thai boxe è alquanto inverosimile. Le ferite riportate nel referto medico e nelle fotografie corrispondono piuttosto alle aggressioni riportate dall'accusatore privato e dal testimone.

#### **E. 6.5.9.6**

Tenuto conto di quanto sopra esposto, anche in merito agli avvenimenti all'intero degli uffici, si ritiene la versione dell'imputato poco credibile, mentre quella dell'accusatore privato, supportata da quella del testimone C. e da riscontri oggettivi, risulta attendibile.

- 44 -

#### **E. 6.5.10**

Alla luce di tutto quanto precede, questa Corte ritiene credibile la versione dei fatti così come raccontata dal testimone e dall'accusatore privato. È pertanto accertato che l'imputato ha colpito l'accusatore privato con delle sberle sia sul binario sia all'interno degli uffici di polizia, così come esposto nell'atto d'accusa.

#### **E. 7**

marzo 2016 consid. 2.6). Secondo la giurisprudenza, è da presumere un pregiudizio nei confronti di altri non appena l'autore del reato ricorre a mezzi eccelsivi, anche se persegue un obiettivo legittimo. Di conseguenza, il motivo che spinge l'autore del reato ad agire non è rilevante ai fini dell'intenzione costitutiva del reato, ma deve essere preso in considerazione (solo) nella valutazione della colpa (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1 e rinvii ivi citati). In un altro caso, il Tribunale federale ha stabilito che uno svantaggio causato dalla coercizione esercitata sul singolo può essere sufficiente se è inflitto come fine a sé stesso (sentenza del TF 6B\_825/2019 / 6B\_845/2019 del 6 maggio 2021 consid. 7.2 con riferimenti). Indipendentemente dal fatto che persegua un obiettivo legittimo, il funzionario

- 46 - che applica una coercizione eccessiva in modo consapevole e intenzionale accetta quantomeno di causare un danno che non è più giustificato dai doveri d'ufficio (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.3).

### **E. 7.1**

Come menzionato in precedenza, la prima Corte ha ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di abuso di autorità. L'imputato avrebbe infatti compiuto gli atti contestati in qualità di agente della polizia dei trasporti con il grado di appuntato, e quindi in qualità di funzionario. Gli atti rimproverati, avvenuti nel corso del fermo e della successiva perquisizione, avrebbero poi indubbiamente un legame con l'esercizio dell'autorità, e rientrerebbero quindi nell'esercizio del potere pubblico. A mente del giudice di prime cure, inoltre, sia quanto intercorso sul binario della stazione sia quanto avvenuto negli uffici costruirebbe un abuso di autorità. L'imputato avrebbe agito intenzionalmente e al fine di nuocere l'accusatore privato, arrecandogli un danno non insignificante (sentenza SK.2024.45 consid. 8.2).

### **E. 7.2**

Anche in questa sede, sia il MPC (CAR pag. 5.200.033-034) sia l'accusatore privato (CAR pag. 5.200.045) hanno a loro volta ritenuto adempiuti i presupposti di cui all'art. 312 CP. La difesa, non riconoscendo i fatti imputati, ha invece contestato l'adempimento dei presupposti di tale reato (CAR pag. 5.200.019-021).

### **E. 7.3**

L'art. 312 CP prevede che i membri di un'autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L'abuso di autorità è costituito dall'impiego estraneo allo scopo dei poteri pubblici. La norma protegge da una parte l'interesse dello Stato a disporre di funzionari leali, che utilizzano i poteri loro conferiti avendo coscienza dei loro doveri, e dall'altra parte l'interesse dei cittadini a non essere esposti a un impiego della forza pubblica incontrollato e arbitrario (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1b). Sul piano oggettivo, l'infrazione presuppone che l'autore sia un membro di un'autorità o un funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP, che agisca nello svolgimento del suo compito ufficiale e che abusi dei poteri conferitigli dalla carica, vale a dire che decide o impone in virtù della sua funzione ufficiale laddove non gli è consentito farlo (DTF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1). Il reato può essere realizzato anche quando l'autore persegue uno scopo legittimo, ma ricorre a mezzi sproporzionati per raggiungerlo (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 113 IV 29 consid. 1; 104 IV 22 consid. 2; sentenza del TF 7B\_118/2023 del 6 gennaio 2025 consid. 4.2).

- 45 - La giurisprudenza ha precisato che, in materia di forza fisica o di costrizione esercitata da un funzionario, non si può limitare generalmente il campo di applicazione dell'art. 312 CP ai casi in cui l'utilizzo dei poteri ufficiali ha quale scopo il raggiungimento di un obiettivo ufficiale. La disposizione mira in effetti anche a tutelare i cittadini da ingerenze totalmente ingiustificate o perlomeno non motivate dall'esecuzione di un compito ufficiale, quando le stesse sono commesse da funzionari nell'ambito dello svolgimento della loro attività. Di conseguenza, perlomeno nel caso di forza o di costrizione da parte di un funzionario, l'applicazione dell'art. 312 CP dipende dalla questione di sapere se l'autore ha utilizzato i suoi poteri specifici, se ha commesso l'atto rimproveratogli sotto il

mantello della sua attività ufficiale e se ha così violato i doveri che gli incombono. L'utilizzo della forza o della costrizione deve apparire come l'esercizio del potere che spetta al funzionario in virtù della sua carica ufficiale (DTF 127 IV 209 consid. 1b; sentenza del TF 6B\_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.2). Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone un comportamento intenzionale, almeno nella forma del dolo eventuale, come pure un fine speciale, consistente nel procurare a sé o a un terzo un indebito profitto oppure nel recare danno ad altri (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sentenza del TF 6B\_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.2; 6B\_831/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.2). Il reo deve quindi innanzitutto avere coscienza d'essere un'autorità. In seguito, egli deve per lo meno prendere in considerazione il fatto che con il suo agire sta presumibilmente abusando della propria autorità. Non è data intenzionalità se l'autore crede di agire in conformità con i propri doveri, come ad esempio avviene nel caso in cui un poliziotto crede di essere attaccato mentre in realtà si tratta di una situazione di legittima difesa putativa (sentenza del TF 6S.885/2000 del 26 febbraio 2002; TRESCHSEL/VEST, in: TRESCHSEL/PIETH/GETH [edit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5a ed. 2025, n. 7 ad art. 312 CP). Il fine di recare danno è soddisfatto quando l'autore causa un danno non insignificante. Un tale danno può consistere, ad esempio, in un'offesa o umiliazione non necessaria o in una destabilizzazione psicologica (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sentenza del TF 6B\_521/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.4; 6B\_987/2015 del

#### **E. 7.4**

È quindi ora da esaminare se nella fattispecie in esame sono adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di tale reato.

##### **E. 7.4.1**

Pacifica è in concreto la qualità di funzionario dell'imputato, quale agente della Polizia dei trasporti; si rinvia – ex art. 82 cpv. 4 CPP – alle pertinenti conclusioni dalla prima Corte al riguardo (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 8.2.2). Incontenuto è pure che l'imputato ha agito nello svolgimento del suo compito ufficiale, come rettamente esposto dall'istanza precedente (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 8.2.3). Egli ha infatti agito nel corso di un controllo di polizia, ciò che rientra nel quadro dei poteri della polizia dei trasporti secondo l'art. 4 LFSI. Si evidenzia che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che gli atti di violenza o coercizione fisica, come schiaffi o pugni, sferrati da un agente nei confronti di una persona fermata e sotto custodia, fanno parte dell'esercizio del potere pubblico, indipendentemente dalla motivazione dell'atto, poiché il funzionario sfrutta la sua posizione ufficiale per compierli (DTF 127 IV 209; sentenze del Tribunale federale 6B\_699/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 1.2; 6B\_649/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2). Le azioni coercitive dei poliziotti in servizio possono conseguentemente essere considerate atti privati non punibili secondo l'art. 312 CP solo se non c'è alcun legame con i compiti ufficiali (HEIMGARTNER, op. cit., n. 15 ad art. 312 CP; POSTIZZI, Commentaire Romand, 2017, n. 17 ad art. 312 CP).

##### **E. 7.4.2**

Per quanto concerne il presupposto dell'abuso si rinvia integralmente, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto correttamente indicato dal giudice di prime cure circa le norme applicabili all'attività della Polizia dei trasporti (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 8.2.4). Va in particolare rimarcato che, per costante giurisprudenza, il funzionario di polizia che, non avendone diritto, percuote una persona sotto la sua custodia, abusa della sua autorità (DTF

149 IV 128 consid. 1.3.3; 104 IV 22 consid. 2; 99 IV 13 consid. 1). Il Tribunale federale ha, ad esempio, riconosciuto l'abuso di autorità da parte di un poliziotto che aveva schiaffeggiato una persona fermata, nonostante il gesto fosse stato impulsivo e la persona, completamente ubriaca, gli avesse sputato addosso tentando di colpirlo (sentenza del Tribunale federale 6B\_649/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2.5). In un'altra decisione, l'Alta Corte ha qualificato come abuso di autorità un pugno sferrato da un poliziotto, diretto esclusivamente a ferire una persona già immobilizzata (sentenza del Tribunale federale 6B\_699/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 1.2.1 e 1.3.3). In virtù dell'accertamento dei fatti sopra esposto e della giurisprudenza summenzionata è in concreto pacifico che il comportamento dell'imputato adempie i

- 47 - presupposti dell'abuso di potere. Nel corso di un fermo egli ha infatti più volte – dapprima sul binario e poi ancora negli uffici – colpito l'accusatore privato con delle sberle a mano aperta. Pur non volendo sminuire il comportamento irrispettoso dell'accusatore privato nei confronti dell'imputato, il fatto che si sia rivolto a lui in maniera offensiva, dicendogli “che cazzo vuoi”, non può sicuramente giustificare una reazione come quella in esame. Inoltre, pure il fatto di avere ammanettato l'accusatore privato e averlo tenuto ammanettato anche una volta arrivati negli uffici, senza validi motivi – non vi sono infatti stati atti violenti o tentativi di fuga da parte sua, e l'imputato era ormai a conoscenza del fermo del vero sospettato – costituisce una coercizione ingiustificata. L'imputato aveva senz'altro conoscenza del suo ruolo di agente della polizia dei trasporti, e sapeva di abusare del proprio potere colpendo in quel modo l'accusatore privato. Con il proprio agire egli non poteva che voler recare danno all'accusatore privato. Egli sapeva che così facendo avrebbe potuto causare un danno all'accusatore privato, lesionandolo sia fisicamente sia psicologicamente. Come esposto in precedenza, secondo il Tribunale federale, il funzionario che applica una coercizione eccessiva in modo consapevole e intenzionale accetta quantomeno di causare un danno che non è più giustificato dai doveri d'ufficio (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.3). In concreto l'imputato ha quindi agito intenzionalmente, causando un danno non insignificante all'accusatore privato. Tutti i presupposti del reato di abuso di potere sono pertanto adempiuti.

### **E. 7.4.3**

Di conseguenza, con il proprio agire, l'imputato si è reso colpevole di abuso di potere ai sensi dell'art. 312 CP.

## **E. 8**

Lesioni semplici (art. 123 CP)

### **E. 8.1**

Pure per quanto concerne il reato di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 CP l'istanza precedente ha ritenuto adempiuti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi. Ha infatti evidenziato che le lesioni riportate dall'accusatore privato non avrebbero avuto quale conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere; esse avrebbero piuttosto provocato dei dolori e delle sofferenze fisiche e psicologiche non trascurabili, segnatamente un vuoto/buco di memoria, un trauma cranico, la deviazione del setto nasale e una reazione emotiva, come dimostrato anche dai postumi riferiti nonché dai referti medici. Non vi sarebbero inoltre dubbi quanto alla sussistenza di un nesso causale tra le azioni dell'imputato e i traumi subiti, i quali sarebbero compatibili con quanto accaduto. A mente del giudice di prime cure l'imputato avrebbe agito in piena coscienza e

con la volontà di causare delle lesioni all'accusatore privato (sentenza SK.2024.45 consid. 9.2).

- 48 -

### **E. 8.2**

Anche per tale reato il MPC (CAR pag. 5.200.035-036) e l'accusatore privato (CAR pag. 5.200.045) hanno fatto valere l'adempimento dei presupposti, mentre l'imputato lo ha contestato, censurando in particolare la mancanza di un nesso di causalità tra quanto riportato nel referto medico e le asserite percosse subite (CAR pag. 5.200.021-022).

### **E. 8.3**

Giusta l'art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo o alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a). Nei casi limite, per stabilire se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (sentenza del TF 6B\_6/2025 del 23 aprile 2025 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; 1B\_293/2023 del 19 giugno 2023 consid. 3.4). Secondo il Tribunale federale, per riconoscere l'art. 123 CP occorre che le conseguenze subite siano non solo una turbativa lieve e passeggera del benessere di una persona, ma abbiano una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189 consid. 1.4; sentenza del TF 6B\_1257/2023 del 18 giugno 2024 consid. 2.1.1). Tuttavia, quando il disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia, per esempio, perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso, la qualifica di lesioni semplici è data (DTF 103 IV 65 consid. II.2b; 107 IV 40 consid. 5c). In caso di contusioni, lividi o escoriazioni, per determinare se si tratta di lesioni semplici o vie di fatto occorre esaminare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l'aspetto della vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce al giudice un ampio margine di apprezzamento (ROTH/BERKEMEIER, Basler Kommentar, 4a ed. 2019, n. 4 seg. ad art. 123 CP). L'autore deve inoltre agire volontariamente, essendo sufficiente il dolo eventuale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; sentenza del TF 6B\_166/2017 del 16 novembre 2017 consid. 2.2).

### **E. 8.4**

In concreto, dal referto medico del 30 maggio 2023 dell'Ospedale Civico, emerge che l'accusatore privato ha subito un trauma cranico minore, molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso, in assenza di segni per fratture ossa craniali. Tale referto fa inoltre stato di una deviazione al setto nasale

- 49 - e, a livello di anamnesi, indica un'amnesia pericircostranziale e dolori all'orecchio e mascella sul lato sinistro (MPC pag. 5-2023.06.12-1.22 segg.). Le ferite riportate dall'accusatore privato sono state documentate fotograficamente al Pronto soccorso, come emerge dal summenzionato referto medico (MPC pag. 5-2023.06.12-1.25). Tali otto

fotografie, oltre ad altre effettuate in data non meglio precisata dall'accusatore privato stesso, sono state trasmesse da quest'ultimo con scritto del 4 marzo 2024 (MPC pag. 15.1-2024.03.04-1.1-32).

#### **E. 8.4.1**

A fronte della diagnosi conclusiva del referto medico del 30 maggio 2023 non vi è alcun dubbio che l'accusatore privato ha subito delle lesioni di una certa rilevanza e durata e che non si tratta unicamente di una turbativa lieve e passeggera del suo benessere. Esse gli hanno infatti provocato dei dolori e delle sofferenze fisiche e psicologiche non trascurabili, subendo in particolare un trauma cranico minore, così come molteplici escoriazioni e tumefazioni. L'accusatore privato ha inoltre subito un crollo psicologico negli uffici e ha inoltre dichiarato di avere subito uno shock a fronte di ciò, e di voler chiedere una presa a carico psicologica, sentendosi molto spaventato ad andare in giro (MPC pag. 5-2023.06.12-1.19).

#### **E. 8.4.2**

Come detto, la difesa contesta il nesso di causalità tra quanto riportato nel referto medico e le asserite percosse subite. Tuttavia, con il referto medico del 30 maggio 2023, viene confermata l'esistenza di lesioni lo stesso giorno dei fatti. Da evidenziare è che, prima del fermo l'accusatore privato non risultava avere alcun segno o danno. Nessuno ha infatti fatto menzione di ciò. Anzi, l'imputato stesso ha dichiarato che a seguito dell'episodio sul binario notava delle escoriazioni sul labbro dell'accusatore privato (CAR pag. 5.301.006-008). Sia egli sia il collega hanno poi affermato di avere chiesto ai ragazzi se volessero un'ambulanza per tali escoriazioni e per lo stato della ragazza (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.6 e 8; MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.8). È quindi evidente – per stessa ammissione dell'imputato – che il fermo ha effettivamente avuto delle ripercussioni fisiche sull'accusatore privato. Per quanto concerne la tesi della difesa, secondo cui le lesioni sarebbero riconducibili all'attività sportiva dell'accusatore privato, si rinvia integralmente a quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. II.6.5.9.5). Le lesioni riportate nel referto medico – che si ribadisce è del medesimo giorno dei fatti – sono senz'altro compatibili con le sberle subite dall'accusatore privato e anche con la conseguente caduta. Le tumefazioni al viso sono infatti compatibili con le sberle, e le molteplici escoriazioni e il trauma cranico minore con la rovinosa caduta al suolo a peso morto. Anche i segni visibili nelle fotografie sono perfettamente compatibili con il lungo ammanettamento, e l'allargamento forzato delle gambe in sede di perquisizione. Dalle fotografie agli atti risulta difficile vedere con chiarezza le tumefazioni al viso, queste sono tuttavia – come detto – espressamente riportate nel referto medico. Si evidenzia, che – come rettamente rilevato dall'istanza precedente – la giurisprudenza citata dalla difesa (sentenza

- 50 - del TF 6B\_683/2020 del 9 giugno 2021) non può essere compresa nel senso che i certificati medici, per essere concludenti, debbano contenere un'attestazione esplicita di compatibilità delle lesioni con le modalità dell'intervento. Tale valutazione spetta infatti al giudice, nel quadro del libero apprezzamento delle prove. Per questa Corte, i traumi riportati dall'accusatore privato costituiscono oggettivamente lesioni corporali semplici, compatibili e legate da un nesso di causalità con le azioni dell'imputato.

#### **E. 8.4.3**

Soggettivamente l'imputato, colpendo più volte l'accusatore privato con delle sberle a mano aperta, ha agito consapevolmente e con la volontà di causare delle lesioni

all'accusatore privato. Egli, con la sua esperienza, si è quantomeno assunto il rischio che, colpendo a freddo con una sberla a mano aperta una persona impreparata e non totalmente lucida, questa cadesse a terra colpendo la testa. L'imputato ha quindi agito intenzionalmente.

#### **E. 8.4.4**

Di conseguenza l'imputato si è reso colpevole di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 CP.

### **E. 9**

Commisurazione della pena

#### **E. 9.1**

Giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, faciltandone il sindacato nell'ambito di un'eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B\_207/2007 consid. 4.2.3). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6).

##### **E. 9.1.1**

Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP – che codifica

- 51 - la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del previgente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

### **E. 9.1.2**

Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; sentenze del TF 6B\_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B\_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

- 52 - compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B\_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B\_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

### **E. 9.1.3**

Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 segg., consid. 3.6; 144 IV 313 consid. 1.1.1 e riferimenti ivi citati; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2a ed. 2019, n. 480 segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). Se devono essere valutati più

reati per cui è comminata la medesima pena, è opportuno partire con il reato per il quale nel caso specifico entra in considerazione la pena più elevata (MATHYS, op. cit., n. 485). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B\_405/2011 e

- 53 - 6B\_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B\_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B\_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B\_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B\_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Nella misura in cui non sono riferite a uno dei reati commessi, bensì piuttosto a tutti, le circostanze aggravanti e attenuanti legate all'autore sono da prendere in considerazione solo dopo avere determinato la pena complessiva provvisoria (sentenza del TF 6B\_265/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.3; 6B\_745/2017 del 12 marzo 2018 consid. 2.7; MATHYS, op. cit., n. 520). Se vi è concorso di reati il giudice ha l'obbligo d'aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B\_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Anche secondo la recente giurisprudenza può essere pronunciata una pena detentiva unitaria (solamente) allorché più infrazioni singole sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, e per nessuno dei reati strettamente connessi tra di loro una pena pecuniaria è indicata per avere un sufficiente effetto preventivo sull'imputato (sentenza del TF 6B\_244/2021 e 6B\_254/2021 del 17 aprile 2023 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi citati).

### **E. 9.2**

La prima Corte ha condannato l'imputato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornalieri di CHF 150.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza SK.2024.45 dispositivo n. 2). Ha valutato per il reato di abuso di autorità la colpa dell'imputato sia oggettivamente sia soggettivamente come ancora leggera, ritenendo adeguata come pena ipotetica di base una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere (sentenza SK.2024.45 consid. 10.2.2 seg.). Per il reato di lesioni semplici ha invece ritenuto la colpa dell'imputato come lieve, e in virtù dell'inasprimento ha aumentato la pena ipotetica di base 10 aliquote giornaliere. L'istanza precedente non ha ravvisato alcuna circostanza aggravante e attenuante legata all'autore (sentenza SK.2024.45 consid. 10.2.7).

### **E. 9.3**

In primo luogo, è da stabilire il tipo di pena che entra in considerazione per entrambi i reati in esame. Sia l'abuso di autorità (art. 312 CP) sia le lesioni semplici (art. 123 CP) prevedono quale pena possibile la pena detentiva o una pena pecuniaria. In concreto, considerata la fattispecie in esame, questa Corte ritiene adeguata e appropriata alla colpa dell'imputato per entrambi i reati una pena pecuniaria.

#### **E. 9.4**

Per quanto concerne il reato base per la commisurazione della pena si osserva che l'abuso di autorità prevede una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (art. 312 CP), mentre per le lesioni semplici (art. 123 CP) è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Sulla base della giurisprudenza summenzionata, il reato più grave da cui partire, alla luce della pena

- 54 - comminata dalla legge, è quindi l'abuso di autorità. Come menzionato in precedenza (cfr. supra consid. II.9.1.3), giusta l'art. 49 cpv. 1 CP, in caso di concorso di più reati la pena va aumentata in misura adeguata.

#### **E. 9.5**

Con riferimento all'imputazione di abuso di autorità, sotto il profilo oggettivo a gravare sulla colpa dell'imputato è il fatto che egli ha agito in modo sproporzionato e ingiustificato, colpendo più volte al volto l'accusatore privato, anche quando era ammanettato e quindi inerme, nonostante quest'ultimo non fosse pericoloso o violento. Il comportamento dell'imputato ha costituito un intervento umiliante che ha leso la personalità dell'accusatore privato. Aggrava anche leggermente la sua colpa il ruolo che egli svolgeva come istruttore di difesa personale, il quale avrebbe dovuto renderlo un modello di comportamento. Tuttavia, a suo favore va considerato che nel suo agire non traspare una particolare violenza e nemmeno una spiccata volontà delittuosa. Egli ha infatti piuttosto reagito istintivamente e malamente a una risposta poco rispettosa dell'accusatore privato. Inoltre, il suo agire non ha avuto conseguenze gravi e l'integrità fisica dell'accusatore privato non è mai stata messa seriamente in pericolo. Oggettivamente la sua colpa è quindi da considerare come ancora leggera. Anche sotto il profilo soggettivo la colpa dell'imputato è da ritenere ancora lieve. Egli ha agito in piena libertà decisionale, al fine di nuocere l'accusatore privato, potendo senz'altro evitare la lesione, non trovandosi in una situazione d'emergenza o di tentazione. Da considerare a suo favore è tuttavia il comportamento tenuto dall'accusatore privato, il quale, rispondendo in maniera offensiva e irrispettosa, ha provocato la reazione – esagerata – dell'imputato. Inoltre, va tenuto conto del fatto che l'imputato non ha agito con una particolare energia criminale. Alla luce di quanto precede, questa Corte ritiene adeguata quale pena ipotetica di base una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere.

#### **E. 9.6**

Per quanto concerne invece il reato di lesioni semplici la colpa dell'imputato è da ritenere sia oggettivamente sia soggettivamente lieve. Va infatti tenuto conto del fatto che la prima sberla, sferrata sul binario, è stata una reazione impulsiva a una risposta offensiva da parte dell'accusatore privato e che il suo agire negli uffici non è stata l'espressione di una condotta violenta. Inoltre, le lesioni causate all'accusatore privato non hanno avuto conseguenze particolarmente gravi. L'imputato ha senza dubbio agito in piena libertà decisionale, per rimettere al proprio posto l'accusatore privato, e poteva senz'altro evitare la lesione. Anche in tal caso nel suo agire non è tuttavia ravvisabile un'energia criminale. In virtù di quanto precede, considerata la colpa lieve dell'imputato e tenuto conto del principio dell'inasprimento, appare adeguato un aumento della pena di base di 10 aliquote giornaliere.

### **E. 9.7**

Come rettamente esposto dalla prima istanza, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 10.2.7), nella presente fattispecie non sono ravvisabili circostanze aggravanti e attenuanti la pena.

### **E. 9.8**

Di conseguenza l'imputato è condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliera.

### **E. 9.9**

Giusta l'art. 34 cpv. 2 CP un'aliquota giornaliera ammonta almeno a CHF 30.-- e al massimo a CHF 3'000.--. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Per quanto concerne l'ammontare dell'aliquota giornaliera, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che deve essere fissato partendo dal reddito dell'autore definito su scala giornaliera (DTF 134 IV 60 consid. 6). Rispetto a quanto ritenuto in prima istanza, secondo quanto indicato dall'imputato in questa sede, il suo reddito mensile è diminuito, essendo egli ora in disoccupazione. Nel formulario sulla propria situazione personale datato 9 settembre 2025, l'imputato ha indicato di essere attualmente disoccupato, di percepire un salario netto di CHF 4'800.-- e un'indennità di disoccupazione di CHF 5'242.70 (lordi), e di pagare per la locazione CHF 1'800.-- e CHF 621.05 per la cassa malati (CAR pag. 4.401.002-004). Nel corso dell'interrogatorio ha confermato tali dati, precisando di percepire unicamente l'indennità di disoccupazione. Il salario netto di CHF 4'800.-- indicato nel formulario altro non è che l'importo netto dei CHF 5'242.70 lordi indicati quale indennità di disoccupazione. Ha poi dichiarato di avere nel frattempo saldato tutti i suoi debiti all'infuori di quello di CHF 362.20 con la banca e di avere spese correnti mensili tra i CHF 4'000.-- e CHF 5'000.-- (CAR pag. 5.301.003-004). Alla luce di quanto precede, tenendo conto della nuova situazione finanziaria dell'imputato, si ritiene adeguato fissare le aliquote giornaliera in CHF 120.-- cadauna.

### **E. 9.10**

Giusta l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattene l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Nella presente fattispecie non vi è ragione alcuna di ritenere la sussistenza di una prognosi negativa, e si giustifica pertanto di sospendere l'esecuzione della pena.

All'imputato è impartito un periodo di prova di due anni, senz'altro

- 56 - sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale.

### **E. 9.11**

Alla luce di tutto quanto precede l'imputato è condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliera di CHF 120.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

### **E. 10**

Pretese civili

### **E. 10.1**

La prima istanza ha ritenuto le pretese civili avanzate dall'accusatore privato, concernenti le spese legate al pronto soccorso (CHF 943.10) e il torto morale subito (CHF 1'000.--) non sufficientemente documentate, rispettivamente quantificate e le ha pertanto rinviate al competente foro civile (sentenza SK.2024.45 consid. 11.3). Ha invece trattato separatamente, quale richiesta di indennizzo ex art. 433 CPP, la domanda rifusione delle spese legali dell'accusatore privato, non rientrando queste nelle pretese civili volte al risarcimento del danno (sentenza SK.2024.45 consid. 11.2.3 e 11.3).

### **E. 10.2**

In questa sede ha presentato appello unicamente l'imputato il quale – contestando la propria condanna – ha contestato anche il dispositivo n. 4 della sentenza di primo grado, con cui è stato condannato al pagamento di CHF 9'300.-- in favore dell'accusatore privato a titolo di partecipazione alle spese legali, mentre per ogni altra pretesa l'accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile. Per quanto concerne l'indennizzo per le spese legali sostenuto dall'accusatore privato si dirà in seguito (cfr. infra consid. 12.2). In merito alle ulteriori pretese civili avanzate in prima sede dall'accusatore privato, in virtù del divieto della reformatio in peius applicabile nella presente procedura d'appello, e considerate le pertinenti considerazioni dell'istanza precedente a tal proposito, a cui si rinvia integralmente ex art. 82 cpv. 4 CPP (sentenza SK.2024.45 consid. 11.3), non può che essere confermato il rinvio al foro civile.

## **E. 11**

Spese procedurali

### **E. 11.1**

Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).

- 57 -

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di CHF 200.-- fino a un massimo di CHF 100'000.-- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle

procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).

### **E. 11.2**

Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte penale ha posto a carico dell'imputato le spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.–, composte da CHF 500.– quali emolumenti del MPC e da CHF 1'000.– per la procedura di prima istanza. L'ammontare delle spese di prima istanza non è oggetto di contestazione da parte della difesa, e risulta ad ogni modo adeguato. L'imputato, chiedendo il proprio proscioglimento, ha piuttosto postulato che queste vengano messe a carico della Confederazione (CAR pag. 5.200.022). Come stabilito dall'art. 426 cpv. 1 CPP, a fronte della condanna dell'imputato le spese procedurali per il procedimento di prima istanza sono da porre a suo carico.

### **E. 11.3**

Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d'appello, richiamata la summenzionata normativa (cfr. supra consid. II.11.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di CHF 2'500.00, da porre integralmente a carico dell'imputato, essendo il suo appello stato integralmente respinto.

- 58 -

### **E. 12**

cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l'indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.-- per la causa, nonché a CHF 200.-- all'ora per le trasferte e i tempi d'attesa (cfr. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

### **E. 12.1**

Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP). In virtù dell'art. 436 cpv. 1 CPP le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429–434.

### **E. 12.1.1**

In concreto, a fronte dell'esito della procedura, la prima istanza non ha riconosciuto alcun indennizzo all'imputato (sentenza SK.2024.45 consid. 13.1.2). In questa sede egli ha nuovamente postulato il riconoscimento di un indennizzo a titolo di ripetibili per il procedimento di prima istanza, pari a CHF 9'873.20 (CAR pag. 1.100.007; CAR pag. 5.100.006). In virtù della normativa summenzionata, ed essendo la condanna dell'imputato stata confermata anche in questa sede, non gli va riconosciuta alcuna indennità per la procedura di prima istanza.

#### **E. 12.1.2**

A fronte dell'esito della presente procedura d'appello, per cui l'imputato ha fatto valere un'indennità per ripetibili di CHF 5'000.00 e CHF 500.00 per il torto morale, non gli va riconosciuta alcuna indennità neppure per detta procedura.

#### **E. 12.2**

Giusta l'art. 433 cpv. 1 CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento: a) se l'accusatore privato vince la causa, oppure b) se l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'art. 426 cpv. 2 CPP. L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza (art. 433 cpv. 2 CPP). Tale disposizione trova applicazione anche nella procedura d'appello in virtù dell'art. 436 cpv. 1 CPP.

#### **E. 12.2.1**

Le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano pure al calcolo dell'indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a

- 59 - terzi ai sensi dell'articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.- e al massimo a CHF 300.- (art.

#### **E. 12.2.2**

La prima Corte ha ritenuto giustificata e adeguata la nota d'onorario presentata dall'accusatore privato, adeguando unicamente leggermente il dispendio orario fatto valere, essendo la durata dei dibattimenti stata quantificata in modo leggermente superiore dal patrocinatore. Ha quindi riconosciuto all'accusatore privato un indennizzo di CHF 9'300.--, posto a carico dell'imputato a fronte della sua condanna (sentenza SK.2024.45 consid. 13.2.4 seg.). Essendo in concreto stata confermata la condanna dell'imputato, e non sussistendo motivi per discostarsi dalla ponderata valutazione compiuta dalla Corte penale a tal proposito, a cui si rinvia integralmente ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 13.2.4 seg.), l'indennizzo di CHF 9'300.-- riconosciuto all'accusatore privato e posto a carico dell'imputato è confermato integralmente.

#### **E. 12.2.3**

Per quanto concerne la presente procedura d'appello, l'accusatore privato ha chiesto il riconoscimento di un'indennità a titolo di spese necessarie da lui sostenute nel procedimento di CHF 3'926.20. Egli fa valere un dispendio orario di 15 ore e 30 minuti alla tariffa oraria di CHF 230.00, oltre spese pari a CHF 67.00 e IVA all'8.1% (CAR pag. 5.200.001-004). La tariffa oraria indicata, di CHF 230.--, corrisponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fatturate nella nota d'onorario risultano correttamente documentate e giustificate, così come adeguate alla presente fattispecie. Unicamente per quanto concerne la durata dei dibattimenti, stimata in 6 ore, il dispendio orario fatto valere è da ridurre all'effettiva durata degli stessi, e meglio 4 ore. A ciò sono da aggiungere ulteriori 30 minuti, da riconoscere per la spiegazione della sentenza al cliente. Inoltre, per la trasferta (40 minuti), la tariffa oraria riconosciuta per prassi è di

- 60 - CHF 200.-- e non di CHF 230.--, come fatto valere dall'accusatore privato (cfr. supra consid. II.12.2.1). Alla luce di quanto precede sono da riconoscere 13 ore e 20 minuti alla tariffa oraria di CHF 230.-- (totale CHF 3'067.--), 40 minuti di trasferta alla tariffa oraria di CHF 200.-- (totale CHF 133.--), oltre CHF 67.00 per le spese e IVA all'8.1% (CHF 264.60). All'accusatore privato va pertanto riconosciuta un'indennità di complessivi CHF 3'531.60 a titolo di partecipazione alle spese legali per la procedura d'appello, a carico dell'imputato.

- 61 - La Corte d'appello pronuncia: I. Nuova sentenza 1. A. è riconosciuto autore colpevole di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.